# CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

# III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

# SEDUTA 51° - 51. SITZUNG 24-4-1958

# INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 27: "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle corriere del personale della Regione,..

pag. 3

Gesetzentwurf Nr. 27: "Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Besoldung und die Ordnung der Laufbahn des Personals,..

pag. 3

en de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya

# Presidente: Dott. REMO ALBERTINI Vicepresidente: Dott. SILVIUS MAGNAGO

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 23.4.1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Comunico che sono pervenute due interrogazioni: una del cons. Paris all'Assessore dell'agricoltura sulla libera circolazione per i trattori agricoli, e sarà discussa nella prossima tornata del Consiglio, e una del cons. Gardella sulla quale abbiamo già riferito ieri.

Ci sono stati dei Consiglieri che hanno chiesto l'orario unico, per oggi; non ho niente in contrario, solo dovrei prevedere un po' l'ordine dei lavori. Se facciamo orario unico si lavora meno e quindi anche l'esame del disegno di legge si protrae per lungo tempo nella prossima settimana, a meno che non pensiamo di lavorare anche domani, se è festa.

NARDIN (P.C.I.): Si rispettano le feste religiose, rispettiamo anche l'anniversario della Liberazione!

PRESIDENTE: Rispettiamolo lavorando!

SASSUDELLI (D.C.): Rispettiamolo lavorando!

NARDIN (P.C.I.): Lavori la domenica lei, signorina, e non nell'anniversario della Liberazione!

PRESIDENTE: E' aperta la discussione.

NARDIN (P.C.I.): Tanti disegni di legge aspettano da anni, possono aspettare anche qualche giorno di più.

PRESIDENTE: Non è che abbiamo fret ta, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha chiesto orario unico per oggi.

NARDIN (P.C.I.): I dipendenti non scioperano!...

PRESIDENTE: Non è questo, è che anche tutti i partiti da me consultati attraverso i capigruppo avevano detto di accelerare, anche perchè vi è la campagna elettorale e l'impegno che si ha da ogni parte, era di essere lasciati liberi e non andare troppo vicino.

SAMUELLI (D.C.): Sono d'accordo con l'orario unico, anche perchè oggi c'è l'assemblea della società « Centrale ortofrutticola », e penso che diversi Consiglieri dovranno parteciparvi.

PRESIDENTE: Alla settimana prossima, martedì.

GARDELLA (P.L.I.): Circa l'orario, signor Presidente, vorrei chiederle se in vista delle elezioni, che saranno fra 25 o 26 giorni, e dell'attività che i singoli Consiglieri devono anche svolgere nell'interesse del proprio partito e nello stesso tempo perchè i Consiglieri non devono venir meno all'attività che devono dare al Consiglio Regionale, al fine di questa discussione organica, si può sospendere l'attività del Consiglio Regionale e delle Commissioni fino al giorno dopo la proclamazione dei nuovi eletti in sede nazionale. Ritengo che questa sia una cosa giusta ed onesta, perchè si finirà con essere in 3 o 4 o 5 o 8 come ieri a svolgere un lavoro infelice e a non poter dare

quell'attività che ogni cittadino crede che sia suo dovere dare nell'interesse del Paese.

PRESIDENTE: Ho capito, questa è una proposta radicale, non solo di orario unico, ma di andare a dopo le elezioni nazionali. Mi pare che Gardella diceva di sospendere e rinviare a dopo le elezioni.

GARDELLA (P.L.I.): Dicevo di sospendere dopo la discussione dell'Organico, ma siccome prevedo che questa discussione andrà per le lunghe, ed allora il provvedimento che io chiedo di prendere sarebbe inutile, perchè se no si andrebbe troppo avanti.

NARDIN (P.C.I.): Scusi, Presidente, c'è una questione di principio: sarei lieto che nell'assemblea del Consiglio Regionale non si discutessero più le questioni di orario, ma che Lei convocasse sempre i capigruppo per concordare il lavoro.

PRESIDENTE: Se lasciate fare a me io farei sempre orario diviso per norma, perchè il Consiglio quando è convocato deve procedere nei suoi lavori. Ma ogni volta ci sono sempre proposte di rinvio da una parte e dell'altra...

NARDIN (P.C.I.): Allora Lei, Presidente, può discutere la questione con i capigruppo, perchè non mi pare che sia neanche opportuno che il Consiglio si metta a discutere l'orario per delle mezze ore.

PRESIDENTE: Dopo l'interruzione possiamo sentire i capigruppo, nella interruzione della seduta verso le 11,30 o mezzogiorno e decideremo se facciamo orario diviso o unico.

E' pervenuto un ordine del giorno a firma Scotoni, Vinante, Raffaelli, Bondi.

Si continua la discussione generale. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se non fosse per una ragione ben precisa quello che sto per dire potrebbe costituire anche o, meglio, una dichiarazione di voto che si fa alla fine della discussione articolata della legge. Preferisco farla prima perchè sia chiaro quello che sarà l'atteggiamento del nostro partito in merito al complesso di questa proposta di legge e perchè sia chiaro l'atteggiamento che il gruppo medesimo avrà nei confronti dei singoli articoli.

L'aspetto di dichiarazione di voto consiste nel fatto che noi con ogni probabilità, se non ci saranno sorprese grosse, daremo il nostro assenso a questo disegno di legge per una ragione specifica che non è il nostro accordo sul contenuto di questo testo ma è la volontà di facilitare, nell'unico modo che ormai sembra possibile, l'avvio alla soluzione annosa del problema dell'Organico.

Si è detto — penso sia la prima volta che una affermazione del genere viene fatta dal Presidente della Giunta Regionale — che anche la Giunta è dell'opinione che questo disegno di legge incontrerà senz'altro un primo rinvio da parte del Governo. Si è dimostrata così una certa sincerità e una certa dose di realismo, ma si è voluto anche con questo dire: proviamo, comunque vada, proviamo, avremo spianata la strada per l'ulteriore successivo lavoro. Quindi, anche se ci soffermeremo a discutere sugli articoli e sulle disposizioni che, secondo il nostro avviso, non sarebbero da approvare, non intendiamo farlo nella presunzione o nella speranza di raddrizzare le storture che ci sono ma lo faremo per prevenire quello che poi con molta probabilità lo stesso Governo ci dirà quando la legge l'avremo inviata.

Ci sono alcune cose che ci sembra veramente azzardato lasciare nella legge, dato il precedente della legge sarda che è stata rinviata per alcuni specifici motivi, fondati o non fondati, la cui infondatezza comunque non è stata ancora dimostrata. Il Governo ha respinto la legge sarda con una prima osservazione di merito. dice: «L'ordinamento regionale è stato costituito, è stato acquisito nella nostra Costituzione, cioè nella riforma dello Stato italiano conseguente alla liberazione, allo scopo anche, se non precipuo, di ridurre la pesantezza burocratica degli uffici pubblici. di snellire la pubblica amministrazione, e voi della Sardegna ci presentate un progetto di organico che aumenta l'elefantiasi burocratica e quindi contrasta con lo scopo per il quale le autonomie sono state istituite. Ergo, voi fate una cosa che è in contrasto netto con gli scopi dell'autonomia ». Ed ecco un primo motivo di rinvio. Credo che un rilievo analogo potrà essere fatto anche al nostro disegno di legge per l'organico, alle nostre tabelle organiche.

Un secondo motivo di rinvio, certo molto più consistente, è il richiamo alla norma ottava transitoria della Costituzione, la quale vuole che il passaggio degli impiegati dello Stato e degli enti locali al servizio delle Regioni sia regolato con legge dello Stato. Lo Stato non ha provveduto, questo è vero; lo Stato non ha provveduto e sul piano morale la Regione potrebbe sostenere la carenza di un'attività legislativa statale, di fronte al venir meno dello Stato a un suo obbligo. Se questo argomento vale sul piano morale, dubito molto che possa valere sul piano giuridico, anche perchè, se non ricordo male, un argomento del genere fu, senza successo, sostenuto a proposito della mancanza di legislazione statale in materia di referendum popolare, e mi pare proprio l'esempio che possa essere citato, se appunto la memoria non mi tradisce. Allora ci troveremo di fronte al medesimo rilievo, al quale difficilmente potremo opporre ragioni giuridiche.

Un altro rilievo che è stato mosso, e che può puntualmente essere ripetuto nei confronti di questo nostro disegno di legge, è quello dell'eccezionalità che si è voluta dare, o che comunque risulta dalle dizioni del testo predisposto dalla Giunta, al caso del passaggio nei ruoli régionali dei cosiddetti comandati. Cioè mentre la Costituzione e la legge n. 62 sulle Regioni prescrivono che la norma sia di costituire gli organici delle Regioni con gli impiegati già alle dipendenze dello Stato e di altri enti pubblici, la dizione ricorrente nel nostro testo è che « possono essere » e « possono passare nell'organico regionale i dipendenti da enti pubblici », cioè quasi che questo costituisse, anzichè una norma, la eccezionalità, e che la norma viceversa fosse quella dell'assunzione diretta da parte della Regione. Mi

sembra che anche sotto questo aspetto potrà essere mosso un rilievo.

Sempre richiamandomi, per finire i richiami, al motivo di rinvio e ad altri motivi di rinvio della legge sarda, di fronte ai quali una dimostrazione di infondatezza non l'abbiamo avuta, è il problema dell'indennità regionale; problema sul quale non discutiamo per ragioni di merito, perchè siamo convinti, per lo meno quanto voi, che la limitatezza della carriera, rispetto alle carriere dello Stato, la mancanza di alcune altre agevolazioni che hanno nel loro complesso i dipendenti dello Stato, la necessità di una scelta degli elementi migliori attraverso l'incentivo di una soddisfacente retribuzione, siano tutti elementi che giustificano l'istituzione ed il mantenimento dell'indennità regionale. Quindi nel merito noi non ci opponiamo in nessun caso all'istituzione o al mantenimento e al trasferimento nella legge dell'organico di quella che è già una norma esistente che attribuisce ai dipendenti della Regione un'indennità speciale. Però ci mettiamo dayanti agli occhi realisticamente le obbiezioni che lo Stato ha mosso alla Sardegna, sempre anche in ordine all'indennità, e che non credo che sia una questione di quantità, non credo cioè che il Governo lo abbia fatto perchè la Sardegna aveva proposto il 60 % in più rispetto alle retribuzioni dei corrispondenti gradi degli impiegati statali, ma che si tratti di una questione di principio, tanto è vero che il richiamo del Governo è alla legge n. 62 del 1953 sulle Regioni a statuto comune, la quale sancisce che il trattamento ai dipendenti regionali, che in questo caso il Governo accomuna, sia che essi, nella sua interpretazione, dipendano da Regioni a statuto normale o a statuto speciale, la retribuzione di questi dipendenti non debba essere in nessun caso ed in nessuna misura diversa dalle retribuzioni dei dipendenti dello Stato. Questi sono alcuni dei principali motivi di sfiducia che noi abbiamo circa la possibilità che la legge arrivi in porto.

Ci sono all'interno della legge stessa altre disposizioni che può anche darsi non incontrino opposizione da parte del Governo, che incontrano la nostra opposizione o per lo meno la nostra perplessità. Vi sono delle disposizioni relative alla deroga al principio generale dell'obbligo della residenza. Non siamo contro questo, almeno io, per ragioni di merito, ma proprio per ragioni di legittimità; non vediamo come eccezioni possano essere consentite in così larga misura, proprio solo per il Trentino-Alto Adige.

C'è la norma, per citare un po' a caso e disorganicamente, relativa al voto di castità perpetuo che dovrebbero osservare una certa categoria di dipendenti della Regione, cioè le assistenti sociali, le quali in buona parte la osserveranno per forza, se non hanno modo di fare diversamente, ma nelle quali ci dovrebbe pur essere qualcuna che segue la strada della maggioranza, e si trova sbarrata questa possibilità, o si trova troncata la carriera perchè è statuito in un articolo che le assistenti sociali devono necessariamente essere nubili, ed in caso contravvengono a questo stato di grazia vengono licenziate, il che è in contrasto con la norma costituzionale generale che dispone diversamente.

Ci sono poi alcune norme transitorie che non fanno una buona impressione, per lo meno a chi non sia addentro fino nei minimi dettagli della situazione reale. Sono state definite, credo dal cons. Gardella molto efficacemente, «abiti su misura»; sono norme delle quali ci si può rendere conto che siano dettate anche da motivi di opportunità e di umanità in qualche caso, ma che non fanno certo l'impressione buona che dovrebbe fare una norma di legge. «Abiti su misura» vuol dire norme fatte per la sistemazione ed il salvataggio di determinate situazioni che si sono create non certo per volontà del soggetto a cui queste norme sono rivolte, ma per volontà della Giunta, per trascuratezza della Giunta, per la facilità con cui la Giunta ha creato situazioni determinate che oggi non può rivedere in senso negativo ed allora si crea la norma per mantenere la posizione, probabilmente in molti casi ingiusta, non conquistata; in cui si è venuto a trovare il dipendente nella carenza di una legge,

e di una statuizione qualsiasi sulla situazione, sull'organico del personale.

Questi alcuni dei principali difetti della legge: alcuni, dicevo, di merito e altri di vera e propria legittimità. D'altra parte ci sembra, sembra anche a noi, che ormai la strada non possa essere diversa. Non è certo la strada migliore perchè se si doveva arrivare a presentare un progetto purchè sia, un progetto sicuramente destinato ad incontrare una serie di obiezioni e di motivi di rinvio per farne un po' la bozza di stampa, la prova, la cavia sulla quale lavorare meglio e con più precisione, questo non doveva essere fatto nell'anno di grazia 1958, ma poteva essere fatto alcuni anni prima, perchè le giustificazioni dei continui rinvii, delle continue promesse non mantenute, sono sempre state fodamentalmente nella volontà della Giunta di predisporre un progetto possibilmente vicino alla perfezione.

Viceversa ci troviamo di fronte ad un progetto del quale la Giunta stessa pensa che sia tutt'altro che perfetto e accettabile e ci troviamo di fronte adesso, oggi, quando farlo così era possibile anche nella precedente legislatura se non nelle precedenti legislature. E oggi ci troviamo di fronte anche ad un'altra situazione del tutto contingente ma che ha il suo significato: il progetto di legge avrà dal Governo l'accoglimento che probabilmente tutti siamo in grado di prevedere e indovinare, ma lo avrà questo accoglimento e questa risposta sicuramente dopo la data fatidica che era stata indicata dal cons. Gardella come la più opportuna per la ripresa dei nostri lavori, cioè dopo le elezioni, cosicchè i dipendenti non avranno neanche la possibilità di riflettere su questa loro vicenda e situazione nel periodo cruciale e nel periodo importante delle elezioni. Cioè si è fatto, in altre parole, tutto quello che era possibile fare perchè il progetto non venisse finito, discusso e inviato in tempo perchè la risposta potesse anche venire prima delle elezioni. E questo ci sembra veramente un lavoro, per non chiamarlo manovra, di carattere politico ed elettorale sul quale non possiamo acconsentire. Il progetto era all'ordine del giorno per nostra iniziativa, iniziativa delle minoranze, già 8-10 giorni fa, si è fatto un rinvio che non era indispensabile e si sono interpolati nell'ordine del giorno degli argomenti che non avevano certo l'urgenza di quello del personale. Così noi lo esamineremo in fretta o lentamente, vedremo, dipenderà dallo stato d'animo o dagli impegni che i Consiglieri avranno più o meno pressanti rispetto alla campagna elettorale e ai loro doveri verso i rispettivi partiti.

Comunque lo esamineremo, e ripeto, per quanto ci riguarda, troverà con molta probabilità la nostra approvazione, che ha questo preciso significato: non di approvazione del contenuto del progetto, non di approvazione del modo con cui la Giunta ha ritenuto di poter risolvere il problema del personale e dell'organico, ma approvazione di un tentativo di saggiare per lo meno quali sono i motivi di resistenza e di opposizione che farà il Gover no allo scopo di appianare la strada almeno a questo riguardo, per consentire cioè che in un secondo tempo il progetto sia, speriamo più rapidamente di quanto non sia stato fatto per il passato, sia riveduto alla luce delle osservazioni che farà il Governo, corretto alla luce di tali osservazioni e di quelle che potranno uscire nel corso di questa discussione, in modo da poter avere la prossima volta migliore fortuna, come indubbiamente meritano coloro che di questo progetto di legge sono oggetto, e che con ogni probabilità di questo disegno di legge ormai sono arrivati a sognare la notte, tanto è il tempo che essi aspettano di essere in qualche modo sistemati.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola sulla discussione generale? Dichiaro chiusa la discussione generale e dò la parola al Presidente Odorizzi.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Chiusa la discussione generale, mi pare doveroso dare comunque qualche risposta ai due soli Consiglieri che sono intervenuti in questa discussione. Mi pare doveroso anche perchè mi piacerebbe tentare, se possibile, di ottenere un giudizio di equità in queste cose.

Cominciando dalla parte finale dell'intervento del cons. Raffaelli devo respingere assolutamente, ed in tutta tranquillità di coscienza, il suo apprezzamento che sia stato fatto qualunque cosa per ritardare questa discussione in questo ultimo tempo con riguar do alla coincidenza elettorale. Assicuro nella maniera più assoluta che queste cose non furono neanche lontanamente pensate. La Giunta comunque non interpose mezza parola perchè venisse disposto in un modo piuttosto che in un altro l'ordine dei lavori. Questo è certo!

Per quanto riguarda il giudizio ricorrente a proposito di questo argomento, che si sarebbe potuto fare prima, che si sarebbe potuto fare meglio, che si è trascinata la situazione per lunghi anni senza mai volerla affrontare, veramente pensavo che di fronte all'esperienza fatta dalle altre Regioni a statuto speciale, e precisamente per quanto riguarda il caso che ci è più vicino nel tempo e nella sostanza, dalla Sardegna, pensavo che questo fatto giovasse a mettere in evidenza quello che ho sempre ripetuto in questo Consiglio: che cioè esistono ed esistevano, come esistono, difficoltà gravi alla formulazione di un disegno di legge che disciplini questa materia, che esse sono nell'esistenza precisa di norme di legge che riguardano le Regioni in genere, e che sarebbe stato ideale poter ottenere che di fronte a queste difficoltà, ci fosse stata l'adesione preventiva al disegno di legge degli organi centrali dello Stato. Questa adesione preventiva fu ricercata dal primo anno fino ad oggi, dal primo anno fino ad oggi. Già il primo anno posso ricordare con assoluta esattezza i contatti avuti allora con il Tesoro, il Sottosegretario al Tesoro di allora, Ecc. Gava, con il Presidente del Consiglio, con altri Ministri nell'avvicendarsi degli anni, sempre allo scopo di poter avere a priori la fiducia di riuscire a superare quegli ostacoli gravi che sono nella legge costituzionale, particolarmente nelle norme transitorie. Questa fiducia, questo affidamento non siamo mai riusciti ad averlo, ed è anche difficile da ottenere, Signori, perchè la disposizione transitoria VIII è di una chiarezza a questo riguardo difficilmente superabile da quelli che sono i desideri e le mete a cui noi volevamo tendere. Non c'è nessun dubbio che in quell'articolo si stabilisce che le Regioni devono normalmente attingere il loro personale dal personale dello Stato, degli enti locali, delle amministrazioni centrali, e che solo in via eccezionale possono procedere ad assunzioni di personale che non provenga da queste categorie.

Ci siamo attaccati a questa disposizione eccezionale e dove c'era e ci fu riconosciuta la abbiamo applicata immediatamente: ordinamento del libro fondiario e personale relativo. Ecco là un'eccezione che ci fu riconosciuta, ed abbiamo subito fatto la legge, abbiamo subito introdotto il sistema dei concorsi, il sistema della preparazione e degli esami. Servizio antincendi, specialità che poteva e doveva trovare una sistemazione legislativa a parte anche per quel tale assorbimento che abbiamo fatto dei corpi permanenti: accordata la cosa, fatta la legge. Dove una possibilità c'era abbiamo dimostrato di saperla e volerla afferrare, dove non c'era abbiamo dovuto adattarci a un lavorio costante di ricerca, di accordi, di tentate opere di persuasione.

Fin dal primo anno fu spedita una nota alla Presidenza del Consiglio in cui abbiamo tentato di sostenere che le Regioni a statuto speciale non sono soggette alla norma transitoria VIII, ma non siamo riusciti ad ottenere un riconoscimento a questa nostra tesi ed impostazione giuridica. Sempre abbiamo seguito tutto questo e sempre l'abbiamo fatto con la convinzione che è interesse dell'amministrazione, che prima di tutto dobbiamo tutelare ed è interesse del personale, vedere di uscire dalla situazione di precarietà in cui ci si trovava. Ed al personale fu naturalmente sempre data per tale, al personale fu sempre detto che la sua era un'assunzione a tempo indeterminato: non siete personale di ruolo perchè non avete fatto il concorso e perchè non abbiamo una legge in cui inquadrarvi.

In questi anni furono moltiplicati gli studi nella ricerca di questa soluzione ideale, anche in sede di elaborazione tecnica. Vi ricordo solo i progetti fatti nella prima legislatura, portati a Roma in varie discussioni dall'allora Segretario generale che ora è il Segretario della Provincia, il dott. Tommasini; vi ricordo l'abbondantissimo progetto a cui si è dedicato per almeno un anno e mezzo esclusivamente l'ex Assessore regionale Negri, che era articolato appunto con quella concezione e visione organica di cui ieri parlava Scotoni, cioè un ordinamento degli uffici, ordinamento dei servizi, e conseguentemente ordinamento del personale. Ci siamo poi convinti che l'unica cosa possibile da fare era il tentativo di un'impostazione così, come è questa, che non ha la funzione di risolvere definitivamente il tema, ha la funzione di cercare di dare una prima impostazione, a cui seguano poi altre con lo andare del tempo. E' una visione realistica, che nella situazione in cui ci troviamo era ed è assolutamente necessaria. Dire: avete tentato di vedere come si possano superare questi ostacoli? Ma decine di volte, ma le norme sono quelle che sono, e voi avete visto affermare dei concetti che noi crediamo di poter superare, anche nella legge n. 62, e quindi confidavo veramente che la premessa storica del tentativo sardo stesse a far entrare in tutti un giudizio di equità per quella che è la situazione in cui ci siamo trovati tutti, e che è al di fuori della nostra possibilità di mutare. Non potremo mutare quello che abbiamo, potremo cercare il modo di persuadere per riuscire comunque a superare queste difficoltà.

Ma è tutto un lavoro di persuasione. Questo lavoro di persuasione si fonderà soprattutto sulla valutazione morale, cioè quella che lo Stato non ha fatto uso del suo potere legislativo e non ha disciplinato quel tale passaggio del personale proprio alla Regione, come disponeva la norma transitoria VIII. Il passaggio del tempo; ho sempre detto ai miei collaboratori che si sono occupati di questa materia che il passaggio del tempo sarà l'arma più forte di cui disporremo, perchè a un certo momento, da un punto di vista di equità morale, apparirà comunque che una situazione

che si va tascinando anno per anno e non si risolverà, venga risolta.

E' in questo spirito che abbiamo elaborato questo disegno, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, particolarmente con le organizzazioni sindacali dei chiamati e non comandati. Anche il Sindacato dei comandati ebbe modo di esprimere il suo punto di vista su questo disegno di legge, ed ora lo presentiamo con la perfetta convinzione che tutto ciò che è qui è quello che si può tentare di fare.

E' un tentativo. E' un tentativo, non l'abbiamo mai negato. La spada di Damocle di cui parlava Scotoni ed a cui ha fatto riferimento anche analogamente oggi Raffaelli, esiste, esiste realmente! Ditemi: che cosa si può fare per toglierla di mezza, per abolire l'esistenza di quella tale disposizione? Quindi accettiamo la realtà come è, operiamo in essa con i mezzi che abbiamo. Il tentativo, tuttavia, per quanto difficilissimo, secondo me, per quelle ragioni morali che ho detto, non sono ragioni giuridiche, ha ragione Raffaelli, sono ragioni morali, forse potrà riuscire, o per lo meno sarà una premessa perchè si cerchino soluzioni che abbiano già maggiori probabilità di risultato, perchè la presentazione del disegno di legge avrà comunque costretto gli organi dello Stato ad intrattenere un dialogo più serrato e più concreto di quanto non sia fatto quando si discuteva solo astrattamente la possibilità di presentare una legge del genere.

Ci sono pervenuti nella discussione generale suggerimenti di altra natura, alcuni, secondo me, validi. Quando Scotoni dice: « se vediamo e se leggiamo lo Statuto e vediamo come è collocata la nostra competenza in tema di ordinamento del personale in coda e quasi come una conseguenza della nostra possibilità legislativa in tema di ordinamento dei comuni», dice una cosa giusta, e dice una cosa giusta quando afferma che sarebbe ideale premettere la determinazione dell'ordinamento degli uffici, che sarebbe ideale farlo con una visione estremamente moderna, che ripudi tutto ciò che potrebbe essere caduco nella tradizione burocratica dello Stato e che innovi anche nel senso della razionalizzazione del lavoro, così

come insegnano i concetti modernissimi, e suggerisce a questo proposito di rivolgersi alla consulenza di qualcuno che per studio e per ragioni professionali si dedica a questa materia. Consiglio buono, che accetto.

Formulerò in Giunta la proposta di dare l'incarico a qualche modernissimo fra i più esperti cultori di questa materia, perchè ci faccia una consulenza in queste cose; soprattutto lo faccio volentieri in previsione che si possa dare allo sviluppo delle attività regionali un'impostazione più organica quando avremo una sede. Credete che oggi con gli uffici collocati in un edificio, con gli Assessorati collocati in altro edificio è più difficile dare quella visione organica che forse porta realmente a risparmi nel dispendio di energie e di mezzi finanziari e che porta ad una più soddisfacente impostazione del lavoro complessivo. Questo suggerimento mi pare utile, e per parte mia non mancherò di farne oggetto per una formale proposta in Giunta e per il conseguente provvedimento. Così di tutto ciò che è stato più o meno detto a proposito della possibilità di portare un miglioramento in questa materia, compatibilmente con la visione realistica delle cose, ripeto che noi saremo sempre ben disposti a fare quanto ci sia possibile.

Consideriamo questa legge come un tenta tivo che va assolutamente fatto se vogliamo cercare comunque di arrivare ad uno sbocco; tentativo che si affida, lo riconosciamo, più che ad una sicura impostazione giuridica, a determinate valutazioni di opportunità mora le che speriamo trovino qualche credito nel limite del possibile. E' un tentativo comunque che darà modo di svolgere ulteriormente un'azione che ci porterà, se non ci riusciamo in un primo tempo, in un secondo tempo, ad ottenere ciò che ci siamo tutti proposti, ciò di cui sentiamo la necessità, cioè di arrivare finalmente a disciplinare ed a legiferare nella materia.

PRESIDENTE: Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

C'è un ordine del giorno a firma Scotoni, Vinante, Paris, Molignoni, Raffaelli, Bondi, del seguente tenore:

# Il Consiglio Regionale

ritenendo equo che il personale comandato dello Stato e degli Enti Locali sia messo in condizioni di conoscere, prima della scadenza del
termine previsto per richiedere l'inquadramento nei ruoli regionali, quale sarà il trattamento di quiescenza nonchè i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura, che
saranno stabiliti a favore degli impiegati della Regione e inoltre per rendere al più presto
operanti i predetti diritti e benefici nei confronti di tutto il personale regionale

## impegna

la Giunta a predisporre entro un anno dalla approvazione della legge in esame, possibilmente prima del regolamento di esecuzione i provvedimenti che stabiliranno la misura delle pensioni, l'entità dei benefici, nonchè le relative convenzioni con gli Enti previdenziali e assistenziali presdelti.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): No, mi sembrava che Scotoni voleva illustrarlo.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo spiegare, ma se è chiaro rinuncio volentieri.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Secondo me l'ordine del giorno è molto chiaro, la Giunta non ha difficoltà ad accoglierlo. Però nell'esame che abbiamo fatto, in un ennesimo esame che abbiamo fatto della legge, è risultato anche a noi che fosse opportuno tentare, anzi che sarebbe stato mecessario arrivare poi a quel secondo provvedimento legislativo che chiarisca questa materia; ma è parso anche a noi che sarebbe anzitutto utile tentare di fare qualche cosa di più già in questa legge. L'abbiamo fatto e voi vi troverete di fronte ad una proposta di modificazione dell'art. 7 del testo che risolve almeno in massima parte le questioni che sarebbero rimaste sospese. Cioè all'art. 7 si afferma il principio, una norma generalissima, che chiameremmo di natura programmatica: «Agli impiegati della Regione sono assicurati il diritto a pensione, nonchè i

benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati dello Stato».

Si stabilisce un limite minimo sotto al quale non si può andare, però è il limite attualmente praticabile, e noi proporremo conuna modificazione e con un emendamento aggiuntivo, che diventerà il secondo comma, di stabilire: « Ai fini previdenziali il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali». Questo assicurerà loro il trattamento dello Stato; se dopo vorremo fare qualche cosa di più andando avanti, in quanto ci sia la possibilità, lo vedre mo a suo tempo. Certo è che con una norma del genere risolviamo la parte sostanziale con piena soddisfazione del personale comandato che si vede sistemata la posizione senza alcun pericolo di modificazioni in ciò che è il trattamento attualmente previsto e goduto, e del personale direttamente assunto che vede la soluzione come soddisfacente.

L'unico tema che resterà da definire è il tema di quella tale buona uscita che il trattamento dello Stato prevede per il personale dello Stato, a proposito della quale buona uscita al termine del rapporto di servizio non avevamo ancora fatto nulla. A questo proposito noi pensiamo, e questo sarà regolato dopo, è un dettaglio che dobbiamo regolare dopo, che andremo a studiare la conclusione di una convenzione con l'INADEL che ha funzioni di questa natura; convenzione con la quale offriremo al nostro personale lo stesso metodo che è offerto al personale dello Stato, che, iscritto qui, ottiene già la buona uscita, cioè quella trattenuta del 2 % che il personale dello Stato vede fatta sul proprio stipendio, con l'aggiunta del versamento del 2 % dello stipendio da parte della Regione, per cui, attraverso questa convenzione, anche la possibilità di ottenere la buona uscita a fine del periodo di prestazione di lavoro, nel momento in cui il dipendente viene collocato in pensione e ha inizio il trattamento di quiescenza e di pensione, la buona uscita possa essere data anche in questo caso. Con ciò i 4/5 della materia che l'ordine del giorno si propone di vedere definita,

sono già definiti. Resta questo piccolo dettaglio. Comunque l'ordine del giorno è accolto, ma avverto già prima che avendoci già pensato, la soluzione sostanziale è già presentata in questa legge.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'ordine del giorno preletto: unanimità.

## Norme generali

#### Art. 1

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Regione sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati dello Stato, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

L'emendamento proposto dalla Commissione è che al posto di «riguardanti gli impiegati dello Stato» si dica «riguardanti il personale civile dello Stato».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per quanto riguarda la Giunta, l'emendamento proposto dalla Commissione, come la massima parte degli emendamenti della Commissione, possono essere accolti. A proposito di questo emendamento sembrerebbe più corretto stabilire che invece di dire «riguardanti il personale civile dello Stato», noi dicevamo « gli impiegati dello Stato», se vogliamo adottare — come è certamente opportuno da un punto di vista di tecnica legislativa — la stessa dizione che vale nell'organizzazione dello Stato, è bene si dica: «riguardanti gli impiegati civili dello Stato». Così si esprime il titolo del testo unico n. 3 che tutti conoscete. Quindi suggerirei di dire: « riguardanti gli impiegati civili dello Stato», così si adotta la precisa dizione della legge.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento della Commissione corretto, che dice « gli impiegati civili dello Stato »: è accolto all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 1 emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### Art. 2

L'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

«Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino-Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, della Regione e delle Provincie autonome, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

Prima di assumere servizio di ruolo, l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino-Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, le leggi della Regione e delle Provincie autonome e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi rifaccio ad una osservazione fatta dal personale comandato al quale non credo pesi eccessivamente fare anche un altro giuramento, dato che tutti gli impiegati dello Stato lo devono fare. Quelli di una certa anzianità ne hanno già fatti due o tre, non sarà quello in più che guasta o li induce a rinunciare al pane, visto che la regola è quella di prestare giuramento. Però domando se abbia sufficiente fondamento la loro osservazione secondo la quale un giuramento prestato allo Stato, alla Repubblica non sia comprensivo dell'impegno morale che dovrebbero assumere nei confronti della Regione, che non è un organismo al di fuori della Repubblica.

Quindi questa sovrapposizione di giuramenti, che potrebbe ad un certo momento essere interpretato anche come giusta posizione di due diversi giuramenti, forse è il caso di rivedere se lasciarli o tirarli via. D'altra parte il collega Bondi mi chiedeva prima, e io non ho saputo rispondere, se il giuramento sia una cosa che noi dobbiamo necessariamente mettere nella legge sull'organico.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Mi pare che la questione abbia la sua ragione di essere, anche perchè noi dobbiamo tutto il rispetto all'atto del giuramento e non possiamo imporre di fare la ripetizione se non ci sono ragioni specifiche per farla. La ripetizione potrebbe essere, se non necessaria, uno svuotamento del valore sacro che deve avere per ciascuno che lo presta in coscienza. Ho naturalmente, come la Giunta, preso conoscenza delle obbiezioni mosse a questo proposito dal personale comandato, che ha già prestato il giuramento innanzi agli organi dello Stato. A stretto rigore sarebbe stato il caso di modificare per la categoria dei comandati il testo del giuramento, cioè limitare il giuramento ad osservare lealmente le leggi della Regione e delle Provincie autonome, avendo già prestato giuramento di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato.

C'è sembrato però una non necessaria precisione di linguaggio. In pratica nell'atto unico si riconferma il giuramento alla Costituzione ed alle leggi dello Stato nel momento in cui il personale cambia praticamente di stato giuridico, in quanto da impiegato dello Stato diventa impiegato della Regione. Ci è sembrato che la prestazione del giuramento di lealtà nell'adempimento delle leggi regionali e provinciali autonome sia quello che possiamo chiedere al personale dipendente, e che come il nostro personale dipendente lo vediamo utilmente impegnato a giurare lealmente il rispetto alla Costituzione e alle leggi dello Stato con quella visione unitaria che negli enti pubblici deve dominare in una materia del genere, c'è parso che il farlo ripetere per questa parte in occasione di questo passaggio di stato giuridico del personale dello Stato non debba comunque essere grave.

Sulla necessità di fare questo non mi impegnerei in una discussione di indole morale, che andrebbe molto al di là di quella che è la portata che in altre leggi abbiamo chiesto la prestazione della promessa e del giuramento, e mi sembra che sia una cosa buona da fare.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2: maggioranza favorevole, 1 contrario, 3 astenuti.

#### Art. 3

Presso la Presidenza della Giunta Regionale è costituito un consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai consigli di amministrazione dei Ministeri.

Il consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, ovvero dal funzionario più elevato in qualifica o più anziano.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di Sezione, o altra corrispondente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Del consiglio di amministrazione fanno parte:

- a) l'Ispettore del Personale;
- b) 6 impiegati con qualifica non inferiore a direttore di Divisione.

I membri di cui alla lettera b) del precedente comma sono nominati di anno in anno con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La nomina sarà effettuata in modo da adeguare la composizione del consiglio d'amministrazione, risultante dalla somma dei componenti di cui alle lettere a) e b), alla consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale.

Qualora tra gli appartenenti ad un gruppo linguistico non vi siano impiegati con la qualifica richiesta, ai fini di salvaguardare il rispetto della norma di cui al precedente comma, saranno chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, come membri sostituti, impiegati del detto gruppo linguistico scelti tra quelli con qualifica più elevata.

I membri sostituti non potranno prendere parte alla discussione ed alla votazione sui provvedimenti che riguardano il personale con qualifica superiore alla propria.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'Ispettore del Personale ha l'obbligo di sottoporre alla Giunta Regionale, nel più breve tempo possibile, il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione per la sua approvazione.

La Commissione propone, al secondo comma, di sopprimere le parole « ovvero dal funzionario più elevato in qualifica o più anziano ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): La Giunta ha esaminato la proposta e dichiara di accoglierla.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento della Commissione: unanimità. La Commissione propone la soppressione di due commi, dalle parole « Qualora tra gli... » fino a « qualifica superiore alla propria ».

BRUGGER (S.V.P.): Solo per una questione di procedura: non è necessario che il Presidente legga il testo della Commissione e il testo della Giunta, e faccia votare gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE: L'ultimo comma dell'articolo del regolamento dice che la discussione è fatta sul testo del proponente corredato da eventuali varianti.

E' fatta sul testo del proponente, per cui devo leggere il testo del proponente, e poi propongo gli emendamenti proposti dalla Commissione, in quanto la Commissione propone. Si legga bene l'articolo del regolamento.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo solo dichiarare che la Giunta è d'accordo con la soppressione, che non è un'autentica soppressione, ma la trasposizione di queste norme all'art. 27 del disegno di legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo: accolto all'unanimità. Metto ai voti l'emendamento all'ultimo comma che sostituisce la parola « sottoporre » con « trasmettere »: accolto all'unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo, sempre all'ultimo comma, delle parole « per la sua approvazione »: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 3 emendato: unanimità.

#### Art. 4

All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta Regionale una commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle commissioni di disciplina dei Ministeri.

La commissione è costituita dall'Ispettore del Personale, che la presiede, e da 4 impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di prima classe. Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale.

Qualora in un gruppo linguistico non esistano impiegati con qualifica superiore a consiglicre di prima classe, ai fini di salvaguardare il rispetto della norma di cui al precedente comma, sono chiamati a far parte della commissione di disciplina membri sostituti, scelti fra gli impiegati con qualifica più elevata del gruppo linguistico non proporzionalmente rappresentato.

I membri sostituti non potranno prendere parte alla discussione ed alla votazione dei provvedimenti riguardanti personale con qualifica superiore alla propria. Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale, è a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di prima classe, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario, le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti, tranne nel caso previsto al IV comma del presente articolo.

Nessuno può far parte della commissione per più di 4 anni consecutivi, fatta eccezione per l'Ispettore del Personale.

La Commissione propone alcuni emendamenti. Al secondo comma, al posto di «La Commissione è costituita dall'Ispettore del personale» mettere «La Commissione è costituita da un Ispettore generale, che ...».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Solo per dichiarare che la Giunta accetta tutti gli emendamenti qui proposti, vorrà discutere solo l'ultimo comma proposto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento; unanimità.

La Commissione propone la soppressione del terzo e quarto comma: unanimità.

Poi vi è la proposta di stralciare al penultimo comma le parole «tranne nel caso previsto al IV comma del presente articolo»: approvato all'unanimità.

Vi è un emendamento a firma Dalsass, Brugger, Mayr, per stralciare all'ultimo comma la dizione « fatta eccezione per l'Ispettore del personale ».

DALSASS (S.V.P.): Volevo solo dire che non è altro che coordinare il testo dell'articolo a quello fatto prima, per dimenticanza è rimasto dentro l'Ispettore del personale, perciò si stralcia questo.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento soppressivo: unanimità.

Poi c'è un emendamento aggiuntivo, proposto dalla Commissione: « Davanti alla Commissione di disciplina, rispettivamente alla Giunta Regionale, l'impiegato può farsi assistere da un legale di fiducia ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): La Giunta è contraria a questo emendamento; trova che il personale, che disgraziatamente dovesse trovarsi in condizioni di essere sottoposto al procedimento disciplinare, avrà tutto il modo di farsi assistere privatamente dai pareri legali che crede, ma non trova opportuno la Giunta di introdurre qui la presenza di un dibattito con assistenza di avvocati che non è mai conosciuto da procedure di questa natura. Basti pensare che la difesa, il sottoposto a procedimento disciplinare ha tutti i modi di svolgerla come meglio può e crede, facendosi assistere dal parere di chi crede e che la commissione di disciplina è composta appunto in questa maniera per garantire la piena comprensione delle situazioni che vengono illustrate. L'introduzione di un avvocato trasforma la cosa in una vera e propria causa, per cui non possiamo essere d'accordo sull'emendamento.

DALSASS (S.V.P.): Sì, anch'io sostengo che da un punto di vista formale non sia una vera e propria causa, però dal punto di vista sostanziale ci si trova di fronte ad un vero e proprio procedimento contro l'impiegato. Non è che ci volevamo rifare ad altri ordinamenti e disposizioni già esistenti, ma volevamo introdurre una innovazione, e per innovazione uno deve essere il primo. E noi della Commissione eravamo tutti dell'avviso che questa innovazione sarebbe opportuna perchè in sede di procedimento l'impiegato abbia tutte le facoltà e possibilità da farsi assistere non solo privatamente ma anche in sede di procedimento da un suo legale di fiducia.

Signor Presidente, ancora una volta volevo rifarmi a questo art. 38 del Regolamento, come lo comprendo io, e chiedo scusa se non comprendo bene. L'ultimo comma dice: « Qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo del proponente corredato dalle varianti eventualmente formulate dalla Commissione ». Dunque il testo che viene sottoposto al Consiglio deve essere quello del proponente corredato dalle varianti, e perciò il testo da sottoporre al Consiglio non è quello del proponente e poi porre in votazione gli emendamenti della Commissione, ma proprio il testo corredato dalle varianti.

PRESIDENTE: E' bene il testo corredato dalle varianti!

DALSASS (S.V.P.): Non si può in questo caso, secondo me, leggere quello che dalla Commissione è stato soppresso anche come proposta, ma si deve leggere solo il testo rimasto del proponente, quello della Commissione. Questo secondo me è il testo del proponente corredato dalle eventuali varianti formulate dalla Commissione. Non so, mi correggano se sbaglio.

PRESIDENTE: Se arrivassimo ad interpretare il regolamento in questo senso, che cioè il testo del proponente, ove la Commissione ha proposto la soppressione, non viene letto, cioè non deve neanche essere presentato, non capisco perchè si presenti un testo, perchè non venga letto. A parte che se la Commissione arriva addirittura a leggere il disegno ed a respingere il disegno di legge, non dovrebbe neanche arrivare il disegno di legge, perchè, come si ha il diritto di sopprimere una parte. così si può anche avere il diritto di sopprimere tutto il resto. A parte il bilancio che è stato respinto dalla Commissione, la Commissione è solo referente. Ora la Commissione ha esaminato il testo del proponente, lo può rielaborare e farne uno lei. Il testo della Commissione non c'è. Qui c'è il testo del proponente corredato dalle varianti. Qui abbiamo messo « testo della Commissione» come testo di varianti, dove la Commissione sopprime, propone la variante della soppressione, è una proposta.

Ora la discussione, dice il regolamento, va fatta sul testo del proponente. Bisogna leggerlo per farlo oggetto di discussione, dopo si vota e si mette in votazione la proposta della Commissione, ma non si può discutere sul testo del proponente se non lo si legge, come si fa? C'è anche un'altra parte dell'articolo del regolamento che dice che la discussione va fatta sul testo del proponente. Ora il testo del proponente è questo, non è il testo della Commissione. Comunque, almeno io ho pensato di fare così.

Voi volete insistere su questa questione? «I disegni di legge devono essere esaminati contemporaneamente solo se presentati prima della convocazione della Commissione competente. Le Commissioni hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente».

Ecco che in questo caso il testo della Commissione, che veniva in Consiglio insieme al testo del proponente, veniva però in seconda linea, e la discussione avveniva sul testo della Commissione ed il proponente Gardella e la Giunta avevano il testo come allegato, in quel caso là, ma la Commissione non ha fatto uso della facoltà di questa elaborazione e formulazione di un proprio testo. Allora bisogna ricorrere all'ultimo comma: «Qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo del proponente».

Ora, il testo del proponente è quello presentato, corredato dalle varianti eventualmente formulate, e qui abbiamo le varianti. Ora non si può discutere sul testo del proponente se non lo si legge, devo leggere il testo del proponente. Comunque penso di decidere in tale senso e di chiudere la discussione sul regolamento, andiamo avanti.

BRUGGER (S.V.P.): Signor Presidente, domando la parola!

PRESIDENTE: Basta, sono stufo, sono io che applico il regolamento e non metto in discussione.

BRUGGER (S.V.P.): Jawohl!

PRESIDENTE: Fate una proposta alla Commissione per il regolamento interpretativa, pechè se no siamo ad ogni pie' sospinto ad interpretare il regolamento.

SCOTONI (P.C.I.): Non sul regolamento, ma sulla proposta domando la parola.

PRESIDENTE: La parola a lei.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo solo dire che sostengo il testo della Commissione, perchè è vero che non è un tribunale, però per esempio l'art. 149 che prevede una parte delle formalità inerenti al funzionamento della Commissione di disciplina ha un sottotitolo del seguente tenore: «Ricusazione del giudice disciplinare», e prevede la possibilità che il componente della Commissione di disciplina possa essere ricusato dall'accusato, dal giudicabile, quando si verifichino determinati casi, che la ricusazione sia proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile e comunicata al Presidente della Commissione, che se viene ricusato il Presidente della Commissione lui non può decidere su se stesso e allora la decisione del Ministro — in questo caso del Presidente della Giunta —, che il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la punizione, cioè prevede una procedura che non è quella di una normale Commissione, ma qualcosa di più, non è ancora un tribunale ma ci si avvicina.

E' una questione anche abbastanza complessa e complicata, dove credo che l'assistenza di un legale possa da un lato essere giovevole e di aiuto al giudicato e dall'altra parte anche essere di aiuto alla Commissione che può forse essere illuminata su questo aspetto, e può essere richiamata su determinate disposizioni che è bene che lei consideri e che altrimenti possono formare oggetto in un secondo tempo di impugnativa, il che credo non sia utile nè a chi ha subìto una condanna, se così possiamo chiamarla, nè a chi ha pronunciato la sentenza, se sentenza possiamo chiamarla. Per questo credo che si potrebbe ammettere questo tipo di assistenza.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo solo ripetere che un impiegato che si trovasse disgraziatamente in questa contingenza ha tutte le possibilità di richiedere tutti i pareri legali e tutta l'assistenza legale che crede al di fuori dell'ente interno e di presentarli alla Commissione di disciplina che è formata di impiegati. Per cui riteniamo che non sia bene che ci sia un avvocato. Non è un giudice a presiedere.

RAFFAELLI (P.S.I.): A me pare che prescindendo dall'esistenza o meno di precedenti analoghi nell'ordinamento del personale dello Stato, le ragioni che hanno indotto ad inserire questo comma aggiuntivo abbiano la loro validità. E' vero, è un impiegato che viene giudicato da impiegati, ci si mette perciò nella posizione prevalentemente teorica che raffigura il soggetto e oggetto di questo giudizio e discussioni come un uomo completamente libero da inibizioni, difficoltà, soggezioni ecc., mentre nella realtà così può anche non essere. Può darsi che l'interessato si trovi davanti ad un collegio giudicante, ad una commissione cioè di cui fanno parte suoi diretti superiori. Ora il rapporto è già diverso da quello che si ha in tribunale, è un rapporto più difficile perchè un imputato in tribunale non ha nessun rapporto con i giudici i quali possono dire « sì » all'ergastolo — cosa che non può essere fortunatamente comminata dalla Commissione di disciplina qui prevista —, ma con i quali non ha nessun rapporto di dipendenza al di fuori della circostanza del processo a cui è sottoposto.

A parte il fatto che poi in tribunale l'avvocato o di fiducia o d'ufficio c'è, ma è già un

rapporto diverso perchè è un estraneo di fronte ad estranei, un soggetto alla legge di fronte a dei soggetti a loro volta alla legge, che in quel caso la applicano. Là ci sono dei rapporti gerarchici dei quali non si può presumere in teoria che vengano fatti valere necessariamente, ma che possono anche di per se stessi, senza un esercizio attivo da parte dei membri della commissione di questa loro influenza ed autorità, ma possono valere di per se stessi. Quindi quell'assoluta libertà e tranquillità che uno potrebbe avere in un collegio fatto da gente estranea all'amministrazione può darsi che non l'abbia, se nella commissione di disciplina si trovino, come si troveranno nella maggior parte dei casi, dei superiori diretti ai quali deve contrastare se loro lo accusano e lui si difende, i quali tornano ad essere i suoi superiori il giorno successivo, un mese o l'anno successivo, e si possono creare situazioni di difficoltà. Per cui ci pare di non aver proposto una rottura di principi, di tradizioni che vadano gelosamente conservati. Si tratta di casi e di occasioni piuttosto limitati, in cui è parso giusto dare a colui che deve subire il provvedimento, le più ampie garanzie. Può darsi che lui preferisca stare zitto e fare parlare per sè un altro. Chi poteva essere l'al tro? Non potevamo pensare ad un parente, ad un collega d'ufficio, al marito o alla moglie, dovevamo pensare necessariamente ad un uomo che abbia la qualifica specifica del difensore, e quindi abbiamo proposto un avvocato. Mi pare che potrebbe essere accolto senza rivoluzionare, se non moderatamente e in senso senz'altro buono e postivo quella che è una situazione di fatto che viene invocata, mi pare a proposito, fino ad un certo punto.

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta della Commissione. E' respinta con 11 favorevoli, 15 contrari, gli altri sono astenuti.

NARDIN (P.C.I.): Perchè gli altri astenuti?

PRESIDENTE: Non hanno votato!

NARDIN (P.C.I.): Di solito Lei conteggia quelli che tengono giù la mano, anche quelli come favorevoli. Infatti la prima volta che non ho alzato la mano mi ha sempre conteggiato fra i favorevoli. Non è un'interpretazione del regolamento, scusi!

PRESIDENTE: Ho chiesto se sono favorevoli ed hanno alzato la mano in 11, lei ha alzato la mano e l'ho contato come favorevole, se invece vota contro lo conteggio fra i contrari.

NARDIN (P.C.I.): Chi ha tenuto giù la mano lo dovrebbe conteggiare tra i favorevoli, come conteggia fra i favorevoli i Consiglieri che tengono giù la mano normalmente.

PRESIDENTE: Sarebbe giusto che coloro che sono in aula votassero in un modo o nell'altro. Perchè si vota, secondo il regolamento, alzando la mano, votando a favore o contro o astenendosi. Colui che non vuole votare dovrebbe non partecipare alla votazione, ma deve uscire dall'aula. Noi siamo in 31, ho fatto i conti: sono 11 voti favorevoli, 15 contrari, totale 26; 5 Consiglieri, compreso il Presidente, non hanno partecipato alla votazione.

PARIS (P.S.D.I.): Allora dichiarino la astensione!

PRESIDENTE: Allora dichiarino l'astensione, appunto quelli che sono in aula devono dichiarare l'astensione, in base al regolamento. Chi vuole astenersi alza la mano quando si chiede degli astenuti.

NARDIN (P.C.I.): Chiedo la parola.

PRESIDENTE: Allora ripeto la votazione.

NARDIN (P.C.I.): Volevo solo chiedere questo.

PRESIDENTE: Chi è favorevole alla proposta della Commissione è pregato di alzare la mano: 13 favorevoli, 17 contrari, 1 astenuto. La proposta è respinta.

La seduta è sospesa per cinque minuti. I

capigruppo sono pregati di venire da me per decidere sull'orario dei lavori.

(Ore 11,40).

Ore 12.

PRESIDENTE: La seduta dei capigruppo ha deciso di fare orario unico e rinviare a mercoledì prossimo la continuazione.

#### Art. 5

I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a direttore di Sezione possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato o degli Enti locali, di carriera e qualifica corrispondente e in posizione di comando, per un periodo di tempo non superiore ai due anni.

Il personale di cui al comma precedente, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza. In tale caso il personale predetto sarà collocato nel ruolo regionale dopo gli impiegati della stessa qualifica, già precedentemente inquadrati.

Ci sono molti emendamenti all'art. 5. Un emendamento della Commissione al primo comma che sostituisce la dizione con la seguente: «I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a direttore di divisione, che non possono essere ricoperti dal personale direttamente assunto, possono essere coperti ... ecc. ».

C'è un emendamento a firma Scotoni-Vinante per sostituire le parole « dal personale direttamente assunto » con le parole « dal personale dei ruoli regionali ». Cioè è un emendamento alla proposta della Commissione; prima va in discussione l'emendamento all'emendamento. La parola al consigliere proponente.

SCOTONI (P.C.I.): Abbiamo creduto con questo emendamento di ricostruire un po' quella che, secondo la nostra opinione, era per lo meno la volontà della Commissione. Questo articolo è un articolo permanente e non un articolo transitorio, in quanto prevede costantemente la possibilità da parte dell'amministrazione, qualora ci siano dei posti vacanti per determinate qualifiche di direttore di sezione e non inferiore a direttore di sezione, secondo il testo della Commissione o secondo il testo della Giunta in altra maniera, di ricoprirli con personale dello Stato fatto comandare « ad hoc » per ricoprire questi incarichi.

Il testo della Commissione diceva che non possono essere ricoperti dal personale direttamente assunto. Si potrebbe comprendere come personale direttamente assunto quello dell'organico della Regione; tuttavia, siccome «personale direttamente assunto» è un termine che ha finito con l'assumere un determinato significato per l'uso che ne è stato finora fatto, abbiamo pensato che fosse più giusto dire «dei ruoli regionali», sia esso proveniente dai ruoli dello Stato e assorbito dalla Regione, o sia esso proveniente dai Comuni e assorbito dalla Regione, sia esso direttamente assunto ed assorbito dalla Regione. In sostanza si tratta di una modifica più formale che sostanziale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Pare a me che la modifica proposta risponda meglio nella dizione a quello che era l'intendimento della Commissione; quindi sulla modifica all'emendamento della Commissione mi dichiaro d'accordo. Dopo devo dire qualche cosa a proposito dell'emendamento come tale, ma la modifica mi pare che possa essere accettata, è un miglioramento formale.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento alla proposta della Commissione di sostituire « direttamente assunti » con « dei ruoli regionali » è accettato dalla Giunta.

Pongo in votazione l'emendamento al testo della Commissione: approvato all'unanimità.

SCOTONI (P.C.I.): Torna il solito caso!

PRESIDENTE: Devo considerarli votanti a favore! Pongo in votazione un'altra volta.

Effettivamente adesso è capitato il caso del cons. Nardin; perchè, avendo votato 8 Con-

siglieri solo, nessuno ha votato contro, nessuno si è astenuto, tutti hanno votato. Allora sarebbe bene che quelli che sono presenti facessero la fatica di alzare la mano. C'è stato un emendamento proposto all'emendamento della Commissione: al posto di «direttamente assunti» dire «dei ruoli regionali». Lo pongo in votazione un'altra volta: unanimità.

Adesso vi è la proposta della Commissione, apro la discussione sulla proposta della Commissione.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): La differenza fra il testo della Giunta ed il testo della Commissione è evidente. Questa facoltà di ricorrere alla richiesta di comando per coprire i posti temporaneamente vacanti della proposta della Giunta è affermata per i posti di qualifiche non inferiori a direttore di Sezione, nella proposta della Commissione per posti di qualifica non inferiore a direttore di Divisione. Praticamente la proposta della Commissione è limitativa della proposta della Giunta. Ora noi ci siamo chiesti in Giunta se potevamo aderire anche a questa proposta della Commissione; è risultato di no, sarebbe quasi rendere inoperante la norma che abbiamo proposto. Infatti per 3 o 4 anni, ma probabilmente per parecchio tempo di più, cioè fino a quando i direttamente assunti non potranno fare l'esame per la promozione a direttore di Sezione, esame per il quale occorrono 11 anni di servizio, noi non avremo la possibilità di coprire tutti i posti di direttore di divisione. Per cui è assolutamente più rispondente a quelle che sono le esigenze a cui la norma voleva sovvenire, lasciare in vita la proposta della Giunta; altrimenti, ripeto, per parecchi anni non se ne potrà fare niente, e quelle esigenze resterebbero assolutamente insoddisfatte.

DALSASS (S.V.P.): Devo prendere posizione sulla proposta della Giunta e devo rilevare che la Commissione è venuta nella determinazione di limitare questa possibilità di comando ai direttori di Divisione e gradi superiori, per il fatto che i gradi di direttori di

Sezione, se anche non possono venire adesso direttamente ricoperti dal personale direttamente assunto non bisogna perdere d'occhio che c'è anche il personale comandato, che coglierà l'occasione di optare proprio per i ruoli regionali, ed in questo caso avremo la possibilità di ricoprire i posti di direttore di sezione con personale comandato. Dunque sarebbero proprio quegli impiegati dei ruoli regionali perchè anche loro andrebbero a far parte dei ruoli regionali.

Ma siccome questa è una norma generale che vale anche per il futuro, vorremmo limitare la possibilità di assumere in posizione di comando impiegati non della Regione; è una norma generale questa e non transitoria. Per questo in un certo qual modo i dipendenti della Regione da qui a 10 anni o a 20 anni si devono tutelare e non si può lasciare aperta la porta a che sempre si mettano solo dei comandati. Se fosse una norma transitoria vada, ma siccome è una norma generale non posso aderire alla proposta della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo solo rilevare che la preoccupazione di Dalsass mi sembra molto esagerata. Tenga presente, cons. Dalsass, che questa copertura è prevista per un periodo di tempo non superiore a due anni, quindi ha la natura di un provvedimento transitorio, per rimediare ad una situazione che si verifica nella realtà e che non possa essere rimediata diversamente. Non c'è da preoccuparsi per lo sviluppo di carriera del personale che abbiamo assunto a chiamata.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire che non mi pare che sia così grave la vacanza che si determinerebbe nel grado di direttore di Sezione, perchè in base ad un successivo articolo delle Transitorie, dopo cinque anni di anzianità, che viene riconosciuta, si può passare consigliere di prima. Quindi credo che saranno parecchi dopo cinque anni, l'art. 25 bis prevede: «I dipendenti direttamente assunti, inquadrati nel ruolo regionale ai sensi dell'art. 25, i quali abbiano maturato una effet-

tiva anzianità di servizio rispettivamente di anni 5 nella carriera direttiva, di 7 in quella di concetto, di 7 in quella esecutiva e di 2 in quella ausiliaria possono conseguire la promozione alle qualifiche rispettivamente di Consigliere di I classe per la carriera direttiva, di segretario per la carriera di concetto, di archivista per la carriera esecutiva e di usciere capo per la carriera ausiliaria». Credo che ci saranno già parecchi che hanno l'anzianità di 5 anni, quindi quelli diventerebbero subito consiglieri di prima e potrebbero essere promossi a direttore di Sezione, seguendo una delle due strade previste dal Testo Unico, cioè: «Per 1/4 dei posti disponibili con un concorso per merito distinto ed esami al quale possono partecipare coloro che'abbiano 9 anni di servizio nella carriera». Quindi 5 o 6 anni li hanno già, fra 2 o 3 anni almeno 1/4 dei posti potrebbe essere coperto così. D'altra parte in qualche misura potranno essere coperti con personale dello Stato che passerà.

Supponiamo che il personale dello Stato copra 1/3 o metà o quello che sia, poi 1/4 di quelli disponibili nel giro di 2-3 anni potrebbe essere ricoperto con la procedura del concorso per merito distinto, quindi non sarebbero molte le vacanze che si determinerebbero. D'altra parte l'argomento portato dal Presidente della Commissione, Dalsass, ha una certa rilevanza, perchè effettivamente qui noi ci troviamo di fronte ad una norma permanente. Vi è poi la norma transitoria che prevede la possibilità che impiegati dello Stato attualmente comandati presso la Regione, anche qualora non optino, possano permanere per il periodo di due anni nel posto attualmente ricoperto. Ed allora forse già quella lì offrirebbe la possibilità di mantenere per qualche anno il posto coperto, anche se non ci sono ancora quelli che passeranno nei ruoli regionali che potranno ottenere la promozione.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): I membri della Commissione hanno evidentemente, lo dimostra la loro insistenza, si sono evidentemente proposti di esaminare con attenzione ed in profondità questa materia. Tut-

tavia proprio io credo che il pensiero della Giunta debba essere adeguatamente considerato qui. Se dovessero passare anche solo quei tre o quattro anni per giungere all'8º anno di cui si parla all'art. 174 del Testo Unico, sarebbero tre o quattro anni in cui un posto che abbiamo assoluta necessità di coprire rimane vacante; d'altronde la copertura da questo punto di vista non potrebbe assolutamente pregiudicare coloro che devono venir sotto perchè la sostituzione fatta in base all'art. 5 non può avere una durata superiore ai due anni. Nella quale limitazione è molto chiaramente messa in evidenza la funzione di espediente a cui si può ricorrere sempre, perchè la norma è realmente permanente, ma di un espediente di natura temporanea comunque. Poi mi si fa osservare che la norma dell'art. 174 che consentirebbe la promozione dopo otto anni di età, è consentita solo per coloro che hanno il merito distinto e devono sottoporsi ad un esame, nel quale normalmente non devono prendere nessum voto inferiore all'8, cosa rarissima in pratica fin qui avvenuta. Tutti gli altri hauno bisogno di avere compiuto complessivamente 11 anni di effettivo servizio nella carriera, come dice il successivo comma. Quindi, credete, nell'insistere nella proposta voi potreste, forse contro ciò che desiderate, spero proprio contro ciò che desiderate, togliere all'amministrazione la possibilità di rimediare a quelle situazioni temporanee che nel concretarsi dei fatti non mancheranno di manifestarsi.

DALSASS (S.V.P.): Siccome ho visto che il Presidente della Giunta Regionale insiste nel mantenere il testo proposto dalla Giunta, volevo dire che non era mia intenzione creare l'impressione di esagerare nel temere come in futuro saranno coperti questi posti nell'organico regionale, ma volevo ricordare ancora una volta che se le preoccupazioni del Presidente della Giunta sono quelle di ricoprire in un prossimo futuro i posti di direttore di Sezione, e dei direttamente assunti non potrebbero in questi due o tre anni arrivare al posto di direttore di Sezione, non è qui la sede adatta per regolare questa materia, ma nelle

norme transitorie, non una norma generale, signor Presidente! Non è qui che si deve regolare questa materia, che è transitoria; questo vale per il futuro da qui a vent'anni, vale ancora che i posti di direttore di Sezione possono essere ricoperti con personale comandato. Perchè si dovrebbe lasciare la possibilità? Non lo vedo, se questa Sua preoccupazione è di ricoprire anche adesso subito questi posti, lo si metta in una norma transitoria, siccome anche la situazione è transitoria.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Che nella vita di un ente ci siano posti temporaneamente vacanti si verificherà sempre, ed in questa situazione può darsi benissimo che in quel momento non ci sia niente per uno o due anni, nessuna possibilità di procedere a promozioni, ed allora il posto non si copre? Si mette in crisi il servizio? No, in questo caso si ricorre all'applicazione della norma quinta che è rimedio temporaneo di durata massima per il periodo di due anni. Quindi, credete, che è stato pensato attentamente da voi, ma è stato pensato anche attentamente da parte della Giunta Regionale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta della Commissione emendata: 10 favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti. La proposta è respinta.

Pregherei il pubblico, che non è della stampa, di andare a sedersi nel posto del pubblico e gli impiegati regionali che sono addetti ai servizi possono restare qui ma gli altri sono pregati di prendere posto fra il pubblico. Lì è riservato alla stampa.

Adesso vi è un'altra proposta della Commissione per il secondo comma e poi un emendamento soppressivo all'emendamento della Commissione, a firma Vinante-Scotoni, per togliere le parole « previo assenso dell'amministrazione ».

VINANTE (P.S.I.): Abbiamo presentato quell'emendamento perchè innanzi tutto non vediamo come possa avvenire questa autorizzazione. Conosciamo che i rapporti di lavoro

sono disciplinati, concretizzati o nella dimissione o nel licenziamento. Non vedo come una pubblica amministrazione semplicemente con una autorizzazione possa troncare quello che è il rapporto diretto del dipendente con lo Stato o del dipendente con gli enti pubblici e possa autorizzare il passaggio nei ruoli della Regione del proprio dipendente. Abbiamo presentato questo emendamento anche per un alto fatto, perchè potrebbe sorgere nei confronti degli enti locali, dove gli enti stessi possono essere d'accordo, e noi di autorizzare il dipendente a passare alla Regione. Non trovo giusto che si leda questa possibilità di migliorare la propria posizione passando nei ruoli regionali e si possa concedere a queste amministrazioni pubbliche di vietare a un proprio dipendente che abbia la possibilità di passare nei ruoli della Regione.

L'emendamento attende il punto di vista da parte della Giunta. Se ci saranno eventuali chiarificazioni che possano tranquillizzare le nostre preoccupazioni possiamo anche rivedere. Comunque la proposta di emendamento è stata fatta soprattutto per creare quel senso di tranquillità che ogni dipendente abbia, se la Regione lo può assumere, la facoltà di poterlo fare senza che le pubbliche amministrazioni e lo Stato possano porre un divieto.

D'altro canto chiedo al Presidente come può verificarsi all'atto pratico, specialmente nei confronti dello Stato, per cui se non c'è una legge particolare non vedo come l'impiegato possa troncare il suo rapporto di lavoro con lo Stato e passare alla Regione con una semplice autorizzazione. Di chi? Del Ministro? Del direttore generale? Desidererei che mi si spieghi un po' come può avvenire all'atto pratico questo passaggio.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Il cons. Vinante avrà visto che questa frase «previo assenso dell'amministrazione di provenienza» è una frase ricorrente in tutte le disposizioni in cui abbiamo previsto il trasferimento di personale dal ruolo dello Stato al personale della Regione. In senso generale l'abbiamo fatto anche perchè, sottoponendo a

un giudizio dell'amministrazione di provenienza l'opportunità del trasferimento, in certo modo molto molto lontano, in certo modo si fa rispetto alla disposizione che leggi dello Stato avrebbero dovuto disciplinare questo trasferimento e non lo hanno fatto. Per lo meno chiediamo l'assenso della pubblica amministrazione di provenienza.

Questo come osservazione generale. Come osservazione specifica, che cosa avverrebbe se un dipendente dello Stato, un funzionario tenga presente che si tratta di funzionari di grado superiore a direttore di Sezione, cioè di un certo grado ormai elevato — che senza l'assenso della propria amministrazione volesse passare all'amministrazione regionale? Quell'amministrazione deve dimetterlo, perde il grado e la posizione, la carriera e diventa un cittadino qualunque che non può più essere assunto con quel grado e quella posizione economica, perchè la ha perduta per effetto dell'abbandono volontario del posto. Allora noi abbiamo pensato: siccome naturalmente deve poter avvenire l'attrazione per quel grado e quella tale posizione, e colui che viene da noi non deve essere messo in condizione di fare un nuovo concorso per l'ammissione, partendo dall'inizio della carriera, abbiamo trovato il sistema della richiesta di consenso al trasferimento nei ruoli regionali, nel qual caso non avviene più l'abbandono volontario, l'atto di ribellione, di indifferenza: « tu amministrazione dello Stato mi hai tenuto fin qui ed adesso vado di mia iniziativa», avviene una regolazione di rapporto che è sottoposta al consenso, con il mantenimento di tutte le condizioni generali che interessano il dipendente.

Lei mi ha posto una domanda anche di carattere di dettaglio, alla quale non saprei rispondere su due piedi, cioè chi sarà l'autorità che darà questo consenso. Praticamente, secondo me, per il Ministero sarà l'organo o la direzione generale del personale che c'è pres so il Ministero, o il Ministro stesso. Noi abbiamo già avuto più volte con l'autorizzazione di queste amministrazioni, dei comandi. Abbiamo avuto, credo, 10 o 15 casi di questo

genere; non ricorderei se il relativo provvedimento sia stato firmato dal Ministro o dal Direttore generale. Non saprei.

VINANTE (P.S.I.): Il comando è un istituto che esiste!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sì, il trasferimento o la posizione di comando è qualche cosa di diverso, è un istituto che esiste, noi avremo su questo aspetto... dovrei meditare un po', perchè la domanda mi coglie mentre non avevo meditato questo aspetto. Ma certo che non possiamo dire: « tu fa quello che vuoi, impiegato dello Stato, abbandona il tuo posto e vieni con noi », perchè la conseguenza immediata, se non c'è una regolazione di questo atto, è che viene a perdere la sua posizione di funzionario dello Stato con tutti i suoi gradi e tutto ciò che lo riguarda.

SCOTONI (P.C.I.): Come ha fatto osservare il Presidente della Giunta questa dizione appare per la prima volta qui, ma vorrei dire che compare qui perchè c'è dopo. Non è che sia stata escogitata per questo caso, è stata escogitata per l'art. 22. E' per quello che l'abbiamo sollevata non tanto perchè compaia nell'art. 5 ma perchè se ne parla nei successivi articoli. Intanto vorrei fare una prima osservazione: se per lo Stato ciò può creare un qualche legame sostitutivo di quella legge dello Stato che non è venuta, mi pare che è eccessivo quando si riferisca agli enti locali. Ad un bel momento uno che è stato qui 2 anni, meglio ancora uno che è qui da 6-7-8 anni e adesso fa una domanda: « mi lasciate passare alla Regione?» e trova l'amministrazione comunale che, facendo eccezione alla regola costante che vede tutte le amministrazioni comunali estremamente illuminate, le salta il ticchio di dire di no!... Non mi pare che la volontà di un ente locale dovrebbe sovrapporsi, scalzare e mettere in nulla la volontà dell'interessato e viù ancora quella dell'amministrazione regionale.

Se quando è venuto a lavorare qui avesse, ad un bel momento, detto: « Dò le dimissioni,

me ne vado dal Comune», un anno fa si trovava nelle condizioni di essere uno di quelli comunque assunti e poteva passare di ruolo. Dice il Presidente della Giunta: ma se costui viene senza l'assenso, che cosa si determina? Che lo dovranno considerare dimissionario d'ufficio. Ed in questo caso lo Stato che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dargli la liquidazione, se gli spetta la liquidazione, dovrebbe dargli il trattamento di quiescenza se gli spetta il trattamento di quiescenza. Invece si spera con le successive trattative di poter rinviare, affinchè il personale che passa dallo Stato o dai comuni alla Regione, quando sarà il momento, riceva il trattamento di quiescenza o riceva la liquidazione solo dalla Regione, la quale però prende in considerazione anche il servizio prestato presso lo Stato o presso gli enti locali e si rivale, penso, in qualche modo nei confronti di quegli enti che avrebbero dovuto dargli questo trattamento. Perchè, se non sbaglio, anche sulla base delle discussioni avute in seno alla Commissione, si era giunti alla conclusione che lo Stato o il comune che ha avuto questa persona al suo servizio per 15 o 20 anni, dovrebbe intervenire per la sua parte quando si giunge alla liquidazione. Non mi pare che la cosa sarebbe irregolare. Ma vi è un altro argomento, che vale specificatamente per gli articoli successivi, ma vale anche per questo. Un impiegato desidera passare alla Regione, la Regione sarebbe contenta che lui venisse e egli fa la domanda. Questa domanda non viene accolta, viene messo in condizioni di non poter passare, mentre se lui fosse stato direttamente assunto, avrebbe potuto essere inquadrato. Secondo, non viene risposto a questa domanda, e quando si fa un istituto nuovo si fanno tutti i casi: deve farlo entro un certo termine, ad esempio di due anni, ma i primi mesi non avverrà perchè prima che si determini il caso previsto dal secondo comma, il dipendente che è venuto qui a prestare servizio con una qualifica non inferiore a direttore di sezione, vorrà vedersi un po' intorno e non sarà il primo giorno che arriva e dice che vuole passare alla Regione.

D'altra parte penso che la Regione stessa

non sarebbe disposta ad effettuare questo passaggio, perchè vorrebbe conoscere il dipendente, per cui ci avvicineremo verso la scadenza dei due anni, trascorsi i quali si deve provvedere a coprire quel posto. Possono mancare due o tre mesi, ad un certo punto prima che vengano fatti gli atti ufficiali questo qui domanderà: se restassi qui mi prendereste? L'amministrazione dirà: se vuoi restare, ti teniamo. Poi deve fare la richiesta e questa non arriva nei termini. Ecco un caso che bisognerebbe regolare. Ma ce ne sono centinaia, perchè quando si fanno cose nuove queste comportano tutta una serie di problemi che devono essere risolti.

Infine supponiamo il caso di un impiegato il quale, non vale questo caso per l'art. 5 ma per quelli successivi, desidera passare nei ruoli della Regione; fa la domanda, gli dicono di si, gli danno cioè il nulla osta, però l'amministrazione non lo inquadra, perchè ricordiamoci che c'è un « potrà » da parte dell'amministrazione, e non c'è solo l'art. 5, ci sono anche quelli successivi. In che situazione viene a trovarsi? Credete che l'amministrazione di provenienza sarà proprio del tutto dimentica del fatto che un bel giorno aveva detto che avrebbe preferito andare da un'altra parte? Temo di no, temo che quella tale domanda resterà nella sua cartella personale e potrà avere conseguenze per la sua carriera. Ad un certo momento diranno: che cosa aveva questo qui che ad un certo momento voleva andarsene? Tutto ciò mi fa ritenere che potrà darsi che la soluzione dell'abolire quell'autorizzazione, quel nullaosta non vada bene, ma non va neanche bene quella formulazione che è stata adottata. Fra i due mali direi che forse il male minore è quello di togliere questa frase, qui e dalle altre parti. Quando dovranno intercorrere quelle trattative e convenzioni nulla toglie che, siccome l'amministrazione dello Stato può fare e può dare il nulla osta o qualche cosa del genere, allora lo darà, anche se c'è nella nostra legge perchè non potrebbe essere vincolata l'amministrazione dello Stato dall'amministrazione regionale. O non lo può dare, ed allora non lo darà neanche se l'abbiamo scritto nella legge. Per cui di fatto potrebbe avvenire ugualmente che venga data questa autorizzazione, senza però creare quella situazione che deve presupporre la domanda e via dicendo.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Il rapporto giuridico di impiego pubblico è un rapporto bilaterale. Come lo Stato una volta che lo ha contratto non può rescinderlo, altrettanto non può fare il personale, se non subendone le conseguenze. Le coseguenze sono, a seconda dei vari casi e delle varie situazioni, la perdita del grado, dello stipendio, della pensione e degli altri elementi che regolano il rapporto. Non è pensabile in nessun modo nè per il personale nostro, nè dello Stato, nè degli enti locali che abbia cioè acquisito una posizione stabile, di ruolo, che ad un certo momento si possa dire: me ne vado e non perdo niente, conservo grado...

# SCOTONI (P.C.I.): Perde il posto!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Non è pensabile assolutamente, una costruzione del genere non è assolutamente conciliabile con il concetto della perfetta bilateralità delle obbligazioni, che caratterizza questo rapporto, come del resto anche il rapporto dell'impiego privato, con norme che sono, per taluni aspetti, assolutamente diverse. Quindi noi facciamo molto bene se affermiamo che occorre il consenso dell'amministrazione, lo facciamo bene a tutela del personale, lo facciamo bene anche per quella estetica che è opportuno dare a queste disposizioni che dovranno essere esaminate dagli organi amministrativi dello Stato. Lo facciamo, sì lasciando in bianco la definizione relativa al come potrà essere dato questo consenso, all'autorità che lo darà come tale. ma abbiamo affermato una cosa che trovo d'altronde confermata in una sentenza della Corte costituzionale siciliana, la quale, avendo esaminato con la sua decisione del 9 agosto 1949, il passaggio di impiegati dello Stato alla Regione siciliana, ha affermato in questo inciso qualche cosa che si accosta molto a quello che diciamo noi: « L'assunzione del personale dello Stato attualmente in servizio negli uffici della Regione presuppone il consenso espresso dell'impiegato e nei rapporti dello Stato l'applicazione dell'art. 43 o esplicita adesione dell'amministrazione ».

E' naturale che sia così, perchè quando il personale avesse creduto di poter rescindere unilateralmente il rapporto, perde tutta la qualifica che quel rapporto gli dava e tutta la posizione giuridica che quel rapporto gli dava, e noi saremmo nell'assoluta impossibilità di collocarlo con quel grado e stipendio ecc. Volendolo assumere lo dovremmo assumere con le norme ordinarie che sono il concorso con il collocamento a piede di carriera. Tutto sommato noi crediamo che la frase così contenuta è bene che sia nella legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Vinante-Scotoni: 4 favorevoli, maggioranza contraria, 4 astenuti. L'emendamento è respinto.

Abbiamo il testo della Commissione: «Il personale comandato a termini del comma precedente, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza». Metto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

#### Art. 6

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

L'impiegato, per rilevanti ragioni, potrà essere autorizzato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, gli impiegati appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, che prestano servizio presso servizi o uffici centrali, sono autorizzati a risiedere nella provincia di Bolzano e ciò al fine di salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Per i casi previsti nei commi 2) e 3) del presente articolo, fermo restando l'obbligo per gli impiegati della prestazione per l'intero orario di servizio, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Assessore interessato, potrà consentire l'effettuazione di un orario diverso da quello normale.

C'è un emendamento a firma Dalsass-Brugger-Mayr aggiuntivo: «Al personale di cui al secondo comma del presente articolo autorizzato a risiedere in provincia di Bolzano vengono rimborsate le spese di viaggio in abbonamento ferroviario per le classi riconosciute in caso di eventuali viaggi di missione, nonchè, a titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute, viene concessa un'indennità di L. 500 per ogni giornata di presenza».

SCOTONI (P.C.I.): Devo spiegare il voto che sto per dare perchè potrebbe sembrare in contrasto con il precedente mio atteggiamento in seno alla Commissione. In seno alla Commissione insieme ad altri colleghi, credo ad un certo punto anzi che fossimo in maggioranza, avevamo ritenuto che per evitare una situazione di sperequazione e di differenza fra il personale dei vari gruppi linguistici che risiede in provincia di Bolzano, si potesse ammettere che l'eccezione alla regola che prevede che il personale debba risiedere nel luogo della sede dell'ufficio in cui è destinato, che dovesse valere per tutto il personale della provincia di Bolzano, e ciò per evitare quegli inconvenienti, che del resto ho visto sono stati rilevati anche sulla stampa, che ad un certo momento si creino casi, che certamente si creeranno, di due o più impiegati, poniamo per esempio, uno del gruppo etnico italiano e l'altro del gruppo tedesco, che tutti due diventino impiegati della Regione, tutti due stanno a Bolzano, ed uno deve trasferirsi - e sappiamo, oggi specialmente, con le dificoltà che esistono per trovare l'alloggio, o per lo meno di trovare un fitto bloccato, le differenze fra i fitti bloccati ed i fitti liberi sono nell'ordine del 20 per cento dello stipendio, quindi sappiamo quali difficoltà

tutto ciò comporti e aggravato ancora dal fatto che, dato che in molti casi lo stipendio che percepisce non è sufficiente a dare la possibilità di una vita decente a tutta la famiglia, e ci sono altri familiari che lavorano, ed allora si finisce con il dover spezzare la famiglia perchè se marito e moglie, lei lavora da qualche parte a Bolzano e lui diventa impiegato della Regione, lui deve venire a Trento, uno dovrà stare da una parte ed uno dall'altra — per evitare che questo peso che può essere accolto come regola generale, non crei una discriminazione ed una differenza di trattamento fra gli appartenenti ad un gruppo etnico e all'altro, avevamo proposto che questa eccezione alla regola valesse per tutto il personale proveniente dalla Provincia di Bolzano. La maggioranza della Commissione in un secondo tempo, avendo qualcuno con il passare dei giorni mutato avviso, ha ritenuto di accettare la proposta della Giunta che creerà questa situazione, ritenendo che sia un vero e proprio diritto spettante agli appartenenti al gruppo etnico tedesco di poter continuare a risiedere in provincia di Bolzano. Se questo è un diritto, allora è giusto che si diano anche i mezzi economici per poterlo esercitare, perchè altrimenti a quella che può sembrare una discriminazione, e che in certo modo lo è, fra i due gruppi etnici, si verrà ad aggiungere una discriminazione di natura economica. Cioè vi sarà l'impiegato di lingua tedesca, il quale avendo maggiori esigenze, o avendo uno stipendio superiore potrà permettersi di prendere l'abbonamento al treno e consumare il suo pasto fuori casa e quindi risiedere a Trento e quindi salvaguardare le proprie caratteristiche etniche e culturali, mentre vi sarà quello che è più a corto di mezzi economici e non potrà sobbarcarsi a questi oneri e non potrà salvaguardare le proprie caratteristiche etniche e culturali. Pertanto, se si ammette che questo diritto esiste, mi pare anche giusto che vengano forniti i mezzi economici per esercitarlo. Mi pare che la votazione che stava per essere fatta lo dimostri; la maggioranza del Consiglio è dell'avviso che questo diritto esiste, io voterò a favore dell'emendamento proposto, anche se ritengo che sarebbe molto più giusto adottare il criterio espresso in sede di Commissione, cioè estendere questa deroga alla regola della residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio a tutto il personale proveniente dalla provincia di Bolzano, senza guardare se è italiano o tedesco.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi associo in parte a quanto detto dal collega Scotoni circa il criterio di appartenenza al gruppo di lingua tedesca, anche perchè non ci sono regole fino ad oggi accettate da tutti o indiscusse o indiscutibili per la determinazione di appartenenza al gruppo. Quando si è tentato di stabilire il criterio per definire questa appartenenza, mi pare che il criterio più perfetto che si è escogitato è stato quello di ricorrere alla dichiarazione dell'interessato. Ora è evidente che se dovesse essere posto in vigore anche a questi effetti un criterio del genere, non dico che tutti rinnegherebbero la madre lingua o la madre patria perchè potrebbero essere accusati anche di questo, ma chi non abbia eccessivi scrupoli di carattere nazionalistico, di fronte ad una agevolazione, potrebbe dire: per questa circostanza posso anche dichiarare di essere del gruppo di lingua tedesca. La cosa sarebbe in particolare facilitata dalla possibilità di dichiararsi a mezza strada appartenenti al gruppo ladino, nel qual caso non si tradisce la madre patria, e sarebbe facilitata ancora di più dall'esistenza di un numero infinito di cognomi di origine tedesca di cui sono titolari degli italiani tutti d'un pezzo.

Ora, dicevo, o la cosa si fa per tutti e mi pare giusto, per tutti i residenti in provincia di Bolzano, o diversamente si creano delle sperequazioni. Se si fa per tutti è giusto non parlare neanche, a mio modo di vedere, dell'indennità speciale proposta con l'emendamento, perchè è già una deroga ad una regola alla quale si sottopongono da anni tutti gli impiegati pubblici. Nessuno è stato costretto a diventare impiegato pubblico, per lo meno non più nella misura in cui tutti siamo costretti a scegliere un mestiere o un altro per vivere; quindi quando si sceglie un certo mestiere ed una

certa strada si accettano anche quelli che possono essere effettivamente gli inconvenienti che vi sono connessi.

Comunque, d'accordo se la proposta, che era già stata discussa in Commissione, venga trasformata in una proposta di emendamento, sono disposto a firmarla ed a votarla, non mi sento di votare per lo emendamento proposto dai Consiglieri dei quali non ricordo il nome, comunque l'unico emendamento istitutivo di una speciale indennità, perchè mi sembra eccessivo, anche non a un giudizio strettamente limitato alla cosa in se stessa, ma mi sembra eccessivo tenuto conto che la Regione avrà un organico di un migliaio di persone, di cui quelli che potrebbero usufruire di questo emendamento e di queste facilitazioni potranno essere qualche centinaio e si creerebbe una ragione di confronto e di malcontento che mi sembra sia bene in ogni modo evitare.

DALSASS (S.V.P.): In un certo modo è già stato illustrato l'emendamento proposto da me e da altri due colleghi, ma volevo ripetere adesso e rispondere a quello che era il discorso di Raffaelli. In questo caso non andiamo a derogare a un principio generale, deroghiamo con la legge, ma non per esigenze di servizio, ma per esigenze particolari; il che vuol dire che questa deroga per noi, per il gruppo etnico tedesco diventerebbe un diritto e come tale lo dobbiamo riconoscere. Non possiamo vedere che un diritto venga diminuito o addirittura neutralizzato per le conseguenze economiche dannose che potrebbero derivare in quanto lo si esercita. Per quello si vorrebbe prevedere questa indennità e si dovrebbe prevedere per coloro che hanno il diritto di risiedere altrove. Va bene che molti hanno sostenuto e sostengono ancora che anche gli impiegati del gruppo tedesco possono anche venire a Trento, ma qui non abbiamo la possibilità di tutelare le nostre caratteristiche etniche e culturali. Questo invece avviene per gli impiegati di lingua italiana che possono venire a Bolzano o andare a Trento, andare a Verona e possono in qualunque posto tutelare le loro caratteristiche etniche e culturali. Perciò si

prevede di concedere questa indennità agli impiegati di lingua tedesca. Credo che sia anche più che giustificața.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se andassero a risiedere a Luserna!...

DALSASS (S.V.P.): Andreste bene lo stesso voi!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Noi abbiamo fatto una identica proposta anche in Giunta Regionale ed è stata respinta; l'abbiamo ampiamente motivata soprattutto in quanto ci sembra che l'intero art. 6 come tale sia giustificato soprattutto con richiamo all'art. 2 dello Statuto che dice che nell'ambito della Regione, cioè di tutta la Regione, è riconoscinta la parità di diritti ai cittadini di tutti i gruppi etnici, ed è riconosciuta questa parità di diritti soprattutto con riguardo alla salvaguardia delle caratteristiche etnico-culturali. Se dunque è chiaro e pacifico tra le parti che questa salvaguardia per il gruppo etnico tedesco e ladino può essere attuata solo nella provincia di Bolzano, ne deriva di stretta conseguenza questo diritto di poter risiedere in provincia di Bolzano, pur esercitando un mandato in un ufficio della Regione, negli uffici regionali di Trento. Se questo diritto esiste e discende immediatamente dalla parità dei diritti per la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali nella Regione come dice l'art. 2, allora non può essere, come è stato detto, non può essere svuotato dal fatto che ne deriva un notevole danno economico. Quindi mi sembra che dal punto di vista della legittimità costituzionale, comunque del controllo sulla legittimità della legge, questa indennità per maggiori spese discende strettamente dal principio della parità di diritti, anche al fine della salvaguardia delle caratteristiche etnico-culturali nella Regione, come dice l'art. 2, che non dice solo in provincia di Bolzano, ma dice nella Regione. Forse qualcuno potrebbe dire che è prevista poi successivamente un'indennità di bilinguità, indennità che viene corrisposta in connessione con la

conoscenza della lingua tedesca. Ora anche noi qui abbiamo chiesto sempre per gli impiegati pubblici in provincia di Bolzano — questo vale per lo Stato, come per i comuni e per ogni ente locale, e quindi anche per la Regione -, la equiparazione delle due lingue nei pubblici uffici, come dice l'accordo di Parigi, e, a prescindere dall'accordo di Parigi, l'art. 85 dello Statuto, il quale esige che il cittadino di lingua tedesca possa corrispondere oralmente e per iscritto nella sua madre lingua con le autorità e con ogni ufficio. E' certo che questa equiparazione delle lingue esige una conoscenza della lingua tedesca adeguata alle esigenze del servizio da parte di tutti gli impiegati pubblici, e quindi anche degli impiegati della Regione, facenti servizio nella provincia di Bolzano e di quelli facenti servizio a Trento in quanto curino rapporti con la provincia di Bolzano territorialmente intesa. Questo anche noi lo abbiamo chiesto, è uno dei capisaldi delle nostre richieste fatte anche in sede degli otto punti che sono stati annunciati un anno fa in Consiglio Regionale.

Ora da questo punto di vista, quando si riconosce questo diritto, questa necessità della conoscenza della lingua tedesca per tutti gli impiegati pubblici in provincia di Bolzano, ne discende che nella provincia di Bolzano non può essere riconosciuto di per sè un diritto ad una indennità per la conoscenza della lingua tedesca in quanto deve essere un presupposto fondamentale per tutti, un presupposto normale per tutti quanti. Quindi per chi crede di stabilire una connessione fra l'emendamento proposto e l'art. 20 direi allora che l'emendamento sia discusso in connessione con l'art. 20, cioè che non possa essere presentato come tale, ma eventualmente come articolo nuovo dopo la discussione sulla materia dell'art. 20.

Ich möchte diejenigen, die diesen Abänderungsantrag eingebracht haben, auf etwas aufmerksam machen. Es ist nämlich von einer gewissen Seite darauf hingewiesen worden, dass die Doppelsprachigkeitszulage ja vorgesehen ist. Hinsichtlich der Doppelsprachigkeitszulage habe ich bereits die Sache erläutert und haben wir ja die Forderung erhoben,

dass für die Angestellten in der Provinz Bozen die Deutschkenntnis als unbedingtes allgemeines Erfordernis verlangt werde, und darüber wird anlässlich des Art. 20 diskutiert und entschieden. Wenn nun hier irgendein Zusammenhang vorhanden sein sollte oder gesehen wird, so möchte ich vorschlagen, dass der Abänderungsantrag jetzt zurückgezogen und im Zusammenhang mit dem Art. 20 vorgebracht wird, eventuell als eigener Artikel, der jederzeit eingebracht werden kann, eventuell als letzter Artikel der endgültigen Bestimmungen vor den sogenannten Uebergangsbestimmungen, und zwar im Zusammenhang mit unserem Abänderungsvorschlag zu Art. 20.

Ich weiss nicht, ob ich damit verstanden worden bin.

NARDIN (P.C.I.): Volevo fare una domanda: si è parlato di esercizio di un diritto, ma allora le ore trascorse in viaggio dagli impiegati di lingua tedesca che devono spostarsi dall'Alto Adige per venire nel Trentino saranno considerate come lavoro?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No!

NARDIN (P.C.I.): Esercizio di un diritto. Per esercitare questo diritto deve viaggiare. Allora una delle due: o si pagano come ore straordinarie o si riduce l'orario di lavoro, c'è poco da fare. Dobbbiamo essere conseguenti, logici: e ore straordinarie o riduzione dell'orario di lavoro, in quanto dobbiamo considerare il tempo trascorso in viaggio con l'esercizio di quel diritto, riconosciuto attraverso questa legge, agli impiegati di lingua tedesca residenti in Alto Adige. Per cui potrebbero ottenere, dato che non c'è due senza tre e tre senza quattro, una speciale indennità anche sotto questo profilo, cioè una indennità di tante ore straordinarie da riconoscersi giustamente, equamente agli impiegati di lingua tedesca in Alto Adige. Non vorrei fare il sindacalista a favore degli impiegati di lingua tedesca in Alto Adige...

DALSASS (S.V.P.): Non è il caso!

NARDIN (P.C.I.): ... dato che mi pare che i rappresentanti del S.V.P. lo facciano adeguatamente. Ma pongo anche questa domanda e vorrei avere una risposta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo dire che evidentemente non esiste una connessione fra questo emendamento e l'articolo 20. L'emendamento proposto regola situazioni totalmente diverse da quelle previste all'art. 20; quindi secondo me in quanto deve essere presentato, deve essere presentato a questo punto. Le ragioni per le quali la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto di non poter accéttare il concetto di questi compensi, la rifusione delle spese di viaggio e di soggiorno nella città dove viene prestato servizio, sono queste: in sostanza noi abbiamo già dichiarato, come è nella realtà, che laddove si voglia considerare una tutela delle caratteristiche etniche di una minoranza occorrono delle norme particolari. Una norma particolare è questa e ne troverete delle altre, come ben sapete, in questa legge. Una norma particolare che, considerato equo il richiedere che chi ha il desiderio di affidare i propri figli ad una scuola di lingua tedesca e desidera di poter curare la propria cultura in un ambiente tedesco e poter svolgere e affermare la propria personalità nel complesso delle sue prerogative anche al di là dell'impiegato di un ente pubblico, lo possa fare in un ambiente tedesco; ritenuto equo questo, si crede di poter consentire, in deroga a un principio, il rientro in sede. Ma spingersi fino al punto di pagare la possibilità di andata e ritorno, pagare le spese di soggiorno in un'altra città, è varcare i limiti del ragionevole. La presenza nei quadri del personale della Regione non è obbligatoria per nessuno. Se fosse un dovere capirei che si potrebbe giungere a diverse conclusioni. E' una facoltà, è una scelta che uno fa per dare una soluzione al problema della propria vita, sapendo a quali condizioni va incontro, sa che può tutelare le proprie prerogative etniche in questo modo, avendo la libertà di andata e ritorno, ma lo stabilire anche un compenso per questo sembrerebbe accentuare in forma molto difficilmente comprensibile da parte dell'altro personale una differenza di trattamento che in quei limiti che abbiamo ritenuto di stabilire può apparire anche giustificata, ma che altrimenti non troverebbe assolutamente possibilità di riconoscimento in altra sede.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Io forse non ho svolto abbastanza ampiamente il nostro punto di vista, ma dopo le parole del Presidente della Giunta devo necessariamente aggiungere ancora due considerazioni: Cioè si dice: «va bene la tutela, la salvaguardia delle vostre caratteristiche etniche e culturali, quindi possono questi impiegati ritornare in sede e riconosciamo con ciò un loro diritto», ma quello che si dà con una mano si toglie con l'altra in quanto non si riconoscono agli impiegati anche le possibilità economiche per esercitare questo diritto, in quanto l'impiegato subisce un danno effettivo con le spese di viaggio e il soggiorno durante le ore meridiane. Ma ancora viene trascurato un aspetto fondamentale della questione, perchè si dice ancora: ma comunque i tedeschi non sono obbligati a partecipare in veste di impiegati all'amministrazione regionale negli uffici centrali di Trento e chi viene, viene volontariamente e sa di assumere — anche Raffaelli ha accennato a questo — sa di assumere obblighi e impegni. Ora questo, bisogna constatarlo, cozza e contrasta contro l'esigenza fondamentale che è stata riconosciuta anche in sede di Consiglio regionale come non solo derivante e riconosciuta nell'Accordo di Parigi ma come postulato di un diritto naturale, cioè che gli appartenenti ad un gruppo etnico possano partecipare alla pubblica amministrazione in qualità di impiegati, e quindi ci debba essere una effettiva parità di condizioni nell'accesso ai pubblici impieghi. Ora è necessario seguire uno stretto filo di logica: riconosciamo il diritto alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali, sì; riconosciamo il diritto di partecipare alla pubblica amministrazione in rapporto proporzionale in quanto esistano elementi idonei, sì; e allora deve essere creata quella parità di condizioni effettive economiche che permettano l'esercizio di entrambi questi diritti. E siamo sullo stretto filo logico se chiediamo che a questi effetti sia riconosciuta anche l'indennità per un maggiore onere finanziario.

Per quanto concerne la questione dell'orario di servizio essa è abbastanza concretamente regolata nell'ultimo comma dell'attuale art. 6, mi sembra. Però giustamente il Presidente ha detto che non esiste una connessione formale fra l'art. 6 e l'art. 20, fra l'emendamento proposto e l'art. 20; comunque siccome in merito all'art. 20 proporremo una diversa, come abbiamo già proposto in Giunta, una diversa disciplina di principio della materia della conoscenza della lingua, credo che si possa attendere la discussione e la decisione sull'art. 20 per poi ripresentare l'emendamento come articolo a sè, ancora nell'ambito delle disposizioni a carattere permanente.

SCOTONI (P.C.I.): Il 20 è già transitorio!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il 20 no!

SCOTONI (P.C.I.): Ha ragione lei.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che non sia accettabile l'osservazione dell'Assessore Benedikter, il quale dice che con una mano si toglie quello che viene dato, a meno che non si dia anche l'indennità, perchè la deroga al principio generale è prevista nel secondo comma, è prevista anche nell'ordinamento dello Stato per i dipendenti dello Stato, quando ricorrano determinate ragioni di necessità o di opportunità. Credo che nella pratica il 90 per cento dei casi di deroga si riferiscano a situazioni di particolari difficoltà, di pesantezza economica della famiglia che non consente il trasferimento di tutta la famiglia sul luogo dove il capo famiglia lavora. Anche là però potrebbe valere il ragionamento: « Ma, signori, se mi consentite di rimanere dove sono perchè non ho soldi per procurarmi un appartamento nella città più cara, per fare vivere la famiglia nella città più cara, mi mettete nella

situazione di spendere di più per il treno, la corriera o quello che devo prendere per andare al luogo di lavoro, il pasto fuori sede lo devo consumare, e quindi praticamente almeno una parte di quello che mi date me lo togliete! ».... Ma mi pare che cade anche questo entro quelle condizioni generali che possono essere discusse, si può auspicare che non ci siano più, che vengano risolte, ma che non sono del tutto irragionevoli allo stato attuale delle cose. Poi stia attento, Benedikter, agli scherzi che potrebbe fare l'eccessivo rigore logico, perchè lei è un logico per natura e cerca sempre di impostare le sue asserzioni su degli schemi di carattere logico, e qualche volta potrebbero giocare qualche scherzo, perchè a filo di logica o di sofisma si potrebbe arrivare ad una conclusione che qui era stata avanzata scherzosamente un momento fa: che cioè per la salvaguardia delle caratteristiche etniche, cioè per il rientro naturale etnico in cui si esercitano, si coltivano e si mantengono queste caratteristiche etniche e culturali, basterebbe che vi pagassero il viaggio di ritorno! Arriviamo a questo; il viaggio di ritorno e non il viaggio di andata e non il pasto. Non bisogna fare eccessiva leva sulla logica, quando la logica c'entra fino ad un certo punto, perchè se no anche gli altri a filo di logica possono arrivare a questa conclusione: voi a Trento venite per lavoro, è giusto che veniate con i vostri mezzi, caso mai vi riconosciamo un aiuto per rientrare nella vostra Heimat, ad esercitare la salvaguardia. Sarebbe logico anche questo. Cerchiamo invece di stare sul filo anche del buon senso, quando qui non proprio di principi e di diritti si tratta ma di rivendicazioni che possono avere il loro fondamento, come hanno fondamento certo anche le ragioni al contrario.

BRUGGER (S.V.P.): Non volevo intervenire per non dare l'impressione di parlare perchè sono in certo qual senso parte in causa, però dopo aver udite le dichiarazioni del Presidente Odorizzi e del cons. Raffaelli, prego che si voglia sospendere la seduta affinchè noi pos-

siamo ritornare sull'argomento nella seduta successiva.

PRESIDENTE: C'è una proposta di rinvio, come al solito viene posta in votazione, è sospensiva. E' aperta la discussione sulla proposta di rinvio.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Se i rappresentanti del gruppo tedesco vogliono ripensare lo facciano, saltiamo l'art. 6, ed andiamo avanti con gli altri articoli, perchè altrimenti tutto il nostro lavoro subisce continuamente delle ragioni di arresto e dal momento che l'orario è stato stabilito in quel modo utilizziamolo tutto. Tutt'al più sospendete la pronuncia sull'articolo e riprendiamo mercoledì.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola sulla proposta di rinvio? Non è ritirata la proposta di rinvio dai proponenti?

PARIS (P.S.D.I.): Mi associo alla proposta del Presidente della Giunta: sospendiamo la discussione sull'art. 6 per continuare con gli altri.

PRESIDENTE: Sono pienamente d'accordo, basta che votiamo d'accordo con la proposta di rinvio, poi ce ne un'altra, quella della sospensione.

Metto prima ai voti la proposta di rinvio e poi metto ai voti la proposta della sospensione sull'argomento e passare ad altro, perchè la prima, se viene accolta dal Consiglio, sostituisce anche l'altra. Chi è d'accordo con la proposta di rinvio? E' respinta a maggioranza con 7 voti favorevoli e 14 contrari. Metto in votazione la proposta del Presidente della Giunta, cioè di sospendere la discussione sull'emendamento dell'art. 6 e proseguire l'esame dell'art. 7.

SCOTONI (P.C.I.): Mi astengo perchè avevo votato prima per sbaglio!...

PRESIDENTE: Approvata a maggioranza con 5 astenuti, nessun contrario. Resta sospeso l'art. 6 e anche l'emendamento.

#### Art. 7

Agli impiegati della Regione sono assicurati il diritto a pensione, nonchè i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati dello Stato.

Agli effetti dell'assicurazione di malattia, gli impicgati della Regione sono assicurati presso le Casse Malattia di Trento e Bolzano. Apposite convenzioni saranno stipulate tra la Giunta Regionale e le Casse di Malattia, allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione di cui sopra.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Ho già avuto modo di dichiarare in risposta ad una domanda che era stata rivolta dal cons. Scotoni, che la Giunta propone di inserire fra il I e il II comma il seguente: « Ai fini previdenziali il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali ». Non torno sull'argomento perchè mi sembra di averlo adeguatamente esposto in precedenza.

VINANTE (P.S.I.): Vedo nel secondo capoverso che dice: « agli effetti della assicurazione di malattia gli impiegati della Regione sono assicurati presso le Casse di Malattia di Trento e di Bolzano». Ora nel primo capoverso si garantisce ai dipendenti della Regione che provengono dallo Stato lo stesso trattamento che hanno nell'ente di provenienza, l'E. N.P.A.S.; vorrei chiedere al Presidente della Giunta se ha esaminata la difficoltà oppure la possibilità che siano garantiti dal trattamento della Cassa di malattia provinciale, cioè eventualmente, secondo quanto si deve interpretare da questo articolo, la Regione dovrebbe stipulare delle convenzioni apposite che deroghino da quello che è lo statuto normale della Cassa di malattia per quanto riguarda... o allora viene soppresso il secondo comma?

PRESIDENTE: Non fate conversazioni, chieda quello che desidera!

VINANTE (P.S.I.): E' Paris che vuole chiarirmi lui.

PARIS (P.S.D.I.): E' un emendamento proposto dalla Giunta.

VINANTE (P.S.I.): Ma agli effetti della Cassa di malattia, e continuo il mio intervento e l'Assessore o il Presidente mi preciseranno, agli effetti della Cassa di malattia è previsto che rimangano assicurati alla Cassa di malattia, ed allora non capisco perchè...

PARIS (P.S.D.I.): Allora non ho capito io!

VINANTE (P.S.I.): Ora chiedo al Presidente: è tranquilla la Giunta che possa stipulare con la Cassa di malattia una convenzione che garantisca gli stessi diritti nei confronti degli impiegati provenienti?...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): E' già nella legge sulla Cassa di malattia che abbiamo votato qui.

VINANTE (P.S.I.): Adesso non ricordo bene, lei sa che per esempio l'ENPAS dà dei prestiti ai propri assicurati, la Cassa di malattia dà prestiti? Chiedo se lei ha esaminato questa possibilità. La Cassa di malattia non prevede la seconda classe, l'ENPAS ha la seconda classe. L'ENPAS prevede un'indennità di buona uscita, la Cassa non ha questa previsione. Domando: lei si sente tranquillo nel senso di garantire con il primo capoverso, obbligando ad essere assicurati alla Cassa di malattia e magari questa potrebbe anche rifiutarsi, di modo che abbiamo un primo capoverso che garantisce le condizioni dell'ente di provenienza, ed un secondo capoverso che obbliga ad assicurarsi alla Cassa di malattia. Ho l'impressione che forse qui non si possano creare delle difficoltà, lei questo me lo precisi!

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi sembra che su questo problema si possa dire qualche cosa in risposta a Vinante. A mio giudizio il primo comma dovrebbe avere ragioni sul secondo: dovrebbe essere un impegno tale da obbligare il secondo ad adeguarsi alle condizioni assicurate nel primo. Questo mi pare che si

possa in linea di interpretazione affermare. Che poi le Casse di malattia attualmente garantiscano trattamento pari a quello dell'E. N.P.A.S. non è detto. E' vero che le Casse di malattia praticano nei confronti delle diverse categorie dei lavoratori un trattamento che è differenziato a seconda di quelli che sono gli impegni contributivi dei datori di lavoro conseguenti alla contrattazione della categoria stessa. Per fare un esempio: i dipendenti impiegati del commercio hanno un trattamento migliore dei dipendenti impiegati di determinate categorie dell'industria. All'interno della branca industriale ci sono determinate categorie che hanno trattamento diverso e migliore di altre. Questo in conseguenza di un diverso volume di contributi che, in conseguenza dei contratti di categoria, i datori di lavoro versano alle Casse. Per cui ritengo sia possibile anche con la Cassa di malattia l'attuazione piena del disposto dell'art. 7, primo comma. Dipenderà dalla convenzione. E' probabile che la Cassa di malattia, per assicurare ai propri nuovi iscritti dipendenti della Regione un trattamento in tutto pari a quello praticato dall'E.N. P.A.S., facendo i propri conti, dica: la contribuzione deve essere tot. Adesso non so se questa contribuzione verrà a rappresentare un carico esatto, pari a quello pagato dallo Stato per i propri dipendenti all'ENPAS, perchè può darsi che l'ENPAS su una superficie assicurativa molto più vasta e con una diversa attrezzatura, possa praticare un certo trattamento con mezzi inferiori a quelli di cui dovrebbe disporre domani la Cassa di malattia.

Comunque mi pare che l'impegno sia tassativo, quello derivante dal primo comma, per cui è compito della Giunta di raggiungere al costo che sarà necessario pagare la convenzione che non tolga nulla; diversamente il dipendente mi sembra che possa ricorrere per violazione della legge. Perchè è un'affermazione ben precisa, quindi è un diritto non vago, non indefinito, ma preciso, con un riferimento altrettanto preciso al trattamento attuale o meglio al trattamento dei dipendenti dello Stato, nel momento in cui la violazione si verificasse.

SCOTONI (P.C.I.): Anche in Commissione avevo sostenuto che mi sembrava più opportuno non precisare l'istituto assicurativo per la malattia, e ciò intanto perchè in base alla legge sulle Casse di malattia, legge che è stata fatta dalla Regione, gli impiegati, i dipendenti ed i lavoratori dipendenti dello Stato e di enti locali o altri enti pubblici non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria. Quindi vi può essere il caso che viene ipotizzato da sè. Si potrebbe far ricorso all'art. 27 dove si parla di assicurazione facoltativa, però anche l'assicurazione facoltativa è limitata, dice lo art. 27, alle seguenti categorie: pensionati, artigiani, piccoli esercenti, familiari conviventi, sacerdoti che non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria. Ora gli impiegati della Regione non sono nè artigiani, nè pensionati, nè piccoli esercenti e neanche tanto meno sacerdoti, per cui la Cassa di malattia verrebbe stipulando questa convenzione, anche se la stipula con lo stesso ente che ha fatto la legge, verrebbe però a svolgere un'attività che da quella legge non è prevista. Ma oltre a questa difficoltà prevalentemente formale direi che possono sorgere degli altri inconvenienti; perchè non esaminare la possibilità di stipulare delle convenzioni anche con altri enti? Perchè legarci le mani assolutamente con la Cassa di malattia? Si può fare un dispiacere a lei e si può anche metterla — in ipotesi inversa — in condizione di dire « o venite da me o non andate da nessuno».

Terza questione. Coloro che provengono dallo Stato erano iscritti ed assistiti dall'E. N.P.A.S., sono stati fatti i versamenti a questo ente, forse si poteva pensare alla possibilità o di convenzionare o di mantenerli non più in base ad una legge, ma in base ad una convenzione, assicurati all'ENPAS quelli che già c'erano, o vedere se non fosse possibile regolare i rapporti, credo che certamente potrebbero sussistere ai fini dell'eventuale ricupero della parte che l'ENPAS accantonava per la liquidazione, per la buona uscita che dà ai dipendenti dello Stato che cessano dal servizio. Ed infine un'ultima questione vorrei sollevare. Qui si dice « in misura non inferiore »,

raccomanderei caldamente che non si seguisse lo stesso criterio che è stato seguito con la Cassa di malattia, cioè ad un certo punto di confrontare dei tipi di assistenza che non sono confrontabili, ma che se si vuole raggiungere quella convenzione con le Casse di malattia, o se vorrà esaminare la possibilità di convenzionarsi con altro istituto si veda di prevedere un'assistenza, per cui puntualmente ogni singolo caso, ogni tipo di assistenza non sia inferiore a quella dello Stato e che non venga a dire che, siccome sulle specialità ti dò di più, sui galenici, ti do di meno; siccome ti do le colonie, ti posso dare di meno sugli assegni funerari; cose che non si possono confrontare. Quindi rinnovo questa ultima preghiera: di voler, nell'eventualità che vengano stipulate le convenzioni, prevedere un'assistenza che sia caso per caso uguale a quella praticata nei confronti degli impiegati dello Stato.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Rispondendo alla domanda del cons. Vinante che forse non era presente quando abbiamo trattato l'argomento dell'art. 7 in discussione generale, ripeterò quello che ho detto stamane: questo articolo contiene nel primo comma una affermazione programmatica o di principio, cioè agli impiegati regionali sono assicurati il diritto a pensione nonchè benefici assistenziali e previdenziali di ogni altra natura in misura non inferiore a quella riconosciuta agli impiegati dello Stato. A questo punto, fatta l'affermazione di principio, poteva nascere il quesito: che cosa si fa nel concreto, affermato il principio? Allora in un primo tempo parve possibile stabilire che cosa si sarebbe fatto in concreto per l'assicurazione di malattia. Cioè, memori dell'intendimento che abbiamo avuto, quando abbiamo ricostituite, su base autonoma, le Casse di malattia, di potenziare, valorizzare, migliorare, consapevoli della soddisfazione che dell'assistenza della Cassa di malattia ha il nostro personale, abbiamo detto: per l'assicurazione di malattia affidiamo il personale alla Cassa di malattia di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive residenze.

Naturalmente, siccome esiste la norma che

il consigliere Scotoni ha richiamato per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, abbiamo detto che sarà necessario stipulare apposite convenzioni con le Casse di malattia, allo scopo di disciplinare questi rapporti che devono essere ispirati al concetto di assicurare almeno come minimo lo stesso trattamento degli impiegati dello Stato. Lei dice: ma queste convenzioni siamo sicuri di poterle concludere? Rispondo che non abbiamo naturalmente ancora abbozzato gli articoli di questa convenzione, ma la possibilità appare evidente. Se proprio ci trovassimo di fronte ad un rifiuto o a condizioni non accettabili, penseremo allora; ma al momento in cui siamo pensiamo che sia ragionevole ritenere che la convenzione possa essere fatta. Il dirlo è già risolvere concretamente nella legge ciò che sarà fatto per quanto riguarda il rapporto di assicurazione di malattia. Nulla si diceva per i rapporti di assicurazione delle pensioni, ed era una carenza notevole, perchè, come ho avuto occasione di dire ieri in Giunta, dovrò portare nei prossimi giorni nella Giunta stessa il collocamento a riposo di oltre una decina di persone che hanno superato largamente i limiti di età normali previsti dalla legge. Il lasciare questa norma in bianco costituiva una carenza notevole; tanto è vero che alcuni Consiglieri di parte vostra, avendolo rilevato, avevano preparato un ordine del giorno, che nella sua ispirazione e finalità la Giunta non ha avuto difficoltà ad accogliere e sul quale si è trovato d'accordo anche il Consiglio. Ma ad ogni modo la Giunta aveva previsto la stessa obiezione e si era chiesta come rimediare subito già in sede di questa legge e non entro un anno, come la vostra proposta, perchè il tema può essere attuale. Ed allora, esaminata la situazione degli impiegati dello Stato e degli impiegati nostri, fatta una rassegna delle possibilità pratiche che si offrono in questa materia, è apparso utile e perfettamente rispondente alle aspirazioni del personale, perfettamente nel quadro di cui alla premessa, l'equiparazione del trattamento con gli impiegati dello Stato, stabilire che « ai fini previdenziali il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali».

Attualmente il personale dello Stato è pensionato da un fondo del Tesoro. Il nostro personale, pensionato dall'istituto della Previdenza sociale, passa a questa cassa che è amministrata dal Tesoro e che garantisce un trattamento perfettamente soddisfacente e conforme alla norma programmatica del primo comma. Resta fuori un solo argomento, che è di natura previdenziale, e che è la indennità di buona uscita che gli impiegati dello Stato percepiscono quando vengono collocati a riposo e che i nostri impiegati, allo stato attuale, non percepiscono, l'Istituto della Previdenza sociale non dà. A questo proposito ci siamo resi consapevoli della lacuna ed abbiamo detto: non affermiamo nulla nella legge, è un dettaglio di una certa importanza, ma è un dettaglio che dovremo riprendere poi cercando di concludere una convenzione con l'INADEL che abbia lo stesso contenuto del trattamento economico fatto dallo Stato, l'ammontare dell'indennità di buona uscita, e lo stesso contenuto per quanto riguarda oneri. Attualmente gli impiegati dello Stato vedono trattenuto il 2 per cento del loro stipendio per poter cumulare quanto necessario per questa buona uscita, un altro 2 per cento lo da lo Stato. Nella convenzione stabiliremo la stessa cosa noi: stabiliremo una trattenuta del 2 per cento ed il 2 per cento lo pagheremo noi come Regione ed avremo risolto con ciò, nel volgere di pochi mesi, tutto il quadro dell'affermazione generalissima contenuta nel primo comma dell'art. 7, e lo avremo fatto in forma soddisfacente ed adeguata nell'intendimento che ci siamo proposti.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro.

VINANTE (P.S.I.): Mi sono dimenticato prima di chiedere al Presidente della Giunta per quanto riguarda i direttamente assunti attualmente assicurati all'istituto di Previdenza sociale; vorrei chiedere: a questi viene garantita nella Cassa di Previdenza, alla quale dovrebbero venire assicurati dall'approvazio-

ne della legge, la stessa anzianità? I contributi che abbiamo versato all'istituto di Previ denza sociale vengono rimborsati o vengono passati alla Cassa di Previdenza o li perdiamo? Una informazione marginale, ma che mi interesserebbe.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): E' esatta la domanda, infatti l'abbiamo considerata. Intanto il personale vede riconosciuta la propria anzianità agli effetti della pensione, questo è l'essenziale. Quando verrà il momento della corresponsione della pensione è evidente che la Cassa pensioni enti locali dirà: scusate, signori della Regione, io ho ottenuto i vostri contributi da questo momento e non li ho ottenuti da quel tal momento dell'assunzione in ruolo, dalla conclusione di questo accordo, dall'applicazione di questa legge, per il periodo anteriore: voi avete pagato questi contributi all'Istituto della previdenza sociale. E ci dirà « cara Regione, per quella parte paga tu le pensioni». E' probabile che ci dica questo in quel tale momento, dovrà pagare, ma chiederà di esercitare un diritto di regresso verso la Regione per il periodo nel quale il personale non è stato assicurato presso la cassa pensioni enti locali. La Regione allora dovrà intervenire ed avrà a sua volta un'azione di regresso verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Come si regolerà questo Istituto? Nella peggiore delle ipotesi dirà: no, mi sono incamerato tutto. In una visione più equilibrata di cose, converrà che qualche rimborso, di cui oggi non saprei dire l'entità perchè sono situazioni che vedremo quando esse scadranno, verrà effettuato. Essenziale è che al posto di un affidamento generale e programmatico della prima premessa sia data una disciplina concreta alla materia quanto più sia possibile fin da questo momento, e ciò noi facciamo. Poi questo aspetto andrà curato e trattato in seguito.

C'è anche l'ipotesi, mettiamola nella previsione come aspetto negativo, che la Cassa pensioni dei dipendenti per gli enti locali regredisca per la parte afferente al periodo anteriore all'entrata in vigore di questa legge verso la Regione quando dovrà pagare la pensione. C'è anche la possibilità che l'Istituto per la Previdenza sociale rifiuti di dare di ritorno le quote pagate; in quel caso ci rimetterà la Regione, non è un caso piacevole, esso non avrà incidenza sugli impiegati, avrà incidenza sul nostro bilancio come mancato ricupero di quote pagate fin qui. Quello che è necessario è arrivare comunque ad una definizione, speriamo che la definizione poi si raggiunga nei limiti del ragionevole.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare, signor Presidente, che l'azione verso l'Istituto nazionale previdenza sociale dovrebbe essere fatta subito, appena entra in vigore la legge, perchè non dipende da un atto volontario del singolo assicurato quello di dire: non mi assicuro più a quell'istituto. E' tutta una categoria dipendente da un ente pubblico che per una leg-

ge passa ad un altro istituto. Ora, mi pare che anche la Previdenza sociale dovrebbe avere una considerazione diversa. Qui suggerisco di iniziare la pratica con l'Istituto.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Accolto il suggerimento, è giusto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta: « Ai fini previdenziali il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali »: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Metto in votazione l'art. 7 emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

La seduta è rinviata a mercoledì alle ore 9.30.

(ore 13.45)

(A cura dell'Ufficio Resoconti consiliari)

